SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 luglio 2005, n. **123.**

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia. Pag. 4

DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. **124.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso delle lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano . . . . Pag. 7

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune . . Pag. 12

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rognano e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Montù Beccaria. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Nerviano e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Guidizzolo . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Savona . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di San Martino in Rio e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Canistro . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Eusanio Forconese e nomina del commissario straordinario . . . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Fossombrone. Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondolfo e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Cesenatico . . Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 giugno 2005.

Trasferimento della sede estrazionale delle operazioni del gioco del Lotto per la ruota di Napoli. . . . . Pag. 19

DECRETO 30 giugno 2005.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto, per l'anno 2005, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione . . . . Pag. 19

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 31 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Maczucza Judit, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista . . . . Pag. 20

Ministero delle attività produttive

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Armentizia della media ed alta Val di Cecina a r.l.», in San Giuliano Terme, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 21

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ercolano oleificio cooperativo - Soc. coop. a r.l.», in Erchie, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 21

DECRETO 14 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cetigraf piccola società cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 22

DECRETO 14 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.A.F. Cooperativa Agricola Forlivese», in Forlì, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 22

DECRETO 14 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «EURO.ME.D. - Soc. coop. a r.l.», in Surbo, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 23

DECRETO 14 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vinicola Mesagnese cooperativa tra produttori agricoli - Soc. coop. a r.l.», in Mesagne, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 23

DECRETO 14 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «C.C.F. Cooperativa edile carpentieri e ferraioli di produzione e lavoro a r.l.», in Genova, in liquidazione coatta amministrativa . . . . Pag. 24

DECRETO 14 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa a responsabilità limitata Blu Team - Soc. coop. a r.l.», in Andorno Micca, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 24

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 21 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane», riferita all'olio extravergine di oliva . . . . Pag. 25

DECRETO 21 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano». . . . . Pag. 25

DECRETO 24 giugno 2005.

Proroga della delega al direttore dell'Ufficio periferico di Palermo, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecunarie. Pag. 26

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 25 marzo 2005.

Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. . . . . Pag. 27

DECRETO 20 aprile 2005.

Istituzione del parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche . . . . Pag. 51

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini. Pag. 58

PROVVEDIMENTO 21 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Cosenza . . . . Pag. 58

Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 27 giugno 2005.

Trasferimento dell'autorizzazione a gestire un centro di raccolta e smistamento merci alla società «Hangartner Terminal S.r.l.», in Verona . . . . Pag. 58

DETERMINAZIONE 29 giugno 2005.

Soppressione del posto doganale di Carloforte, dipendente dalla dogana di Cagliari . . . . Pag. 59

Agenzia del territorio

DECRETO 20 giugno 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali . . . . Pag. 60

DETERMINAZIONE 22 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato . . . . Pag. 60

CIRCOLARI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

CIRCOLARE 30 giugno 2005.

Interpretazione in ordine ai contenuti, al significato e alla portata dei valori delle concentrazioni delle varie componenti delle ceneri di pirite . . . . Pag. 61

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 4 luglio 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . Pag. 62

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative . . . . Pag. 62

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo:

Aumento di capitale sociale di «Poste Vita S.p.a.», in Roma. Pag. 62

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dell'Atradius Kreditversicherung AG, in Germania, alla Atradius Credit N.V., in Olanda . . . . Pag. 62

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

Scioglimento della società cooperativa «Nord Est cooperativa e servizi soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 63

Scioglimento della società cooperativa «Salima piccola soc. coop. a r.l.», in Cervignano del Friuli, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 63

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Eloisa piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 63

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «6 Maggio 1976 soc. coop. a r.l.», in Osoppo, e nomina del commissario liquidatore. . . . . Pag. 63

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone: Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 63

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 luglio 2005, n. **123.**

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Definizione)

1. La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962.

Art. 2.

(Finalità)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.

3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:

a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;

b) migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci;

c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;

d) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;

e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;

f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;

g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario;

h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.

Art. 3.

(Diagnosi precoce e prevenzione)

1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanità, indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:

a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;

b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;

c) definire i *test* diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono di presìdi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presìdi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.

Art. 4.

(Erogazione dei prodotti senza glutine)

1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.

2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro definisce altresì le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti.

3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.

4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 5.

(Diritto all'informazione)

1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato in euro 610.000 annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 6.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 3.760.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 697):

Presentato dal sen. TOIA ed altri il 28 settembre 2001.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 16 ottobre 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 12ª e giunta per gli Affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla commissione il 22 gennaio 2002, il 19 giugno 2002 e il 25 giugno 2003.

Esaminato in aula il 3 luglio 2003 e approvato il 24 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4231):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 1º agosto 2003, con pareri delle commissioni I, V, VII, X, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 4 e 11 novembre 2003; 29 gennaio 2004; 26 febbraio 2004; 30 marzo 2004; 16 giugno 2004; 3 novembre 2004 e 2 febbraio 2005.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 22 febbraio 2005, con pareri delle commissioni I, V, VII, X, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, e approvato in un testo unificato con n. 3478 (on. DRAGO ed altri) il 23 febbraio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 697-*B*):

Assegnato alle commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 12ª (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 7 marzo 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite, in sede deliberante, il 4 maggio 2005 e approvato il 15 giugno 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, reca: «Forme morbose da qualificarsi malattie sociali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

— Il testo del comma 7 dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come da ultimo modificato all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, è il seguente:

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi).* — 1-6. *(Omissis).*

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

05G0143

DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. **124.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso delle lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, che modifica il citato decreto presidenziale n. 574 del 1988;

Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 107, comma 2, dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo la parola: «amministrativo» è inserita la seguente: «, contabile,».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata.».

2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è soppresso il seguente periodo: «Qualora detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata.».

Art. 3.

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è aggiunto in fine il seguente comma:

«4-*bis*. I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.».

Art. 4.

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, le parole: «verbalizzati nella lingua del processo» sono sostituite dalle seguenti: «immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo».

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

4. L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo.

6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato.

7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte.».

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1 dell'articolo 14.».

Art. 6.

1. Al comma 3 dell'articolo 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, le parole: «con verbalizzazione nella lingua del processo» sono sostituite dalle seguenti: «e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata».

Art. 7.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — 1. Il processo nel quale gli imputati o la parte civile utilizzano una lingua diversa è bilingue.

2. Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa lingua.

3. Nel processo bilingue ogni parte usa la lingua individuata ai sensi degli articoli precedenti. Salvo che le parti vi rinuncino:

a) gli interventi orali delle parti sono immediatamente tradotti;

b) gli interventi del pubblico ministero, le sue richeste e le requisitorie orali o scritte sono pronunciate o redatte in entrambe le lingue;

c) i testimoni, periti e consulenti tecnici sono sentiti nella lingua da essi prescelta, con immediata traduzione;

d) l'interrogatorio ovvero l'esame dell'imputato e delle altre parti private si svolge nella lingua dalle stesse scelta, con immediata traduzione;

e) i documenti e gli atti prodotti dalle parti, le consulenze tecniche e le relazioni dei periti sono tradotti nell'altra lingua;

f) la verbalizzazione avviene in forma bilingue;

g) i provvedimenti del giudice sono redatti in entrambe le lingue.».

Art. 8.

1. L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis*. — 1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, 15, commi 2 e 3, 16,

commi da 1 a 5, 17, 17-*bis*, 17-*ter*, 17-*quater*, 18 e 18-*ter* è prescritta a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, 15, commi 4 e 5, 16, comma 7, è prescritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale. La dichiarazione di nullità comporta l'obbligo di traduzione, senza regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo.

3. L'errata individuazione, ad opera dell'autorità procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullità.».

Art. 9.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. — 1. Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente.

2. Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua, il processo è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue.

3. Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua dalla stessa scelta. I provvedimenti del giudice sono pronunciati e redatti in entrambe le lingue, salvo che vi rinunci, entro l'udienza in cui è richiesta l'emissione del provvedimento, la parte che vi abbia interesse. Gli atti e documenti di parte sono redatti nella lingua italiana o tedesca, senza obbligo di traduzione a cura e spese d'ufficio. Nel processo bilingue le parti non residenti o non aventi sede nella provincia di Bolzano possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dal deposito di atti e documenti, chiedere al giudice che siano tradotti nell'altra lingua in tutto o in parte a cura e spese dell'ufficio. Il giudice può escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.

4. Se il terzo chiamato in causa, il terzo interveniente o il successore di una delle parti si costituiscono in giudizio con una comparsa redatta in lingua diversa da quella in cui fino a tale momento si è svolto il processo, si applicano le disposizioni sul processo bilingue.

5. Il processo prosegue monolingue se tutte le parti costituite dichiarano di scegliere la stessa lingua. La dichiarazione è fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti, ed è irrevocabile.

6. In caso di riunione di più processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione è fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti. La dichiarazione di adesione è irrevocabile.

7. Nel processo bilingue le deduzioni delle parti sono verbalizzate nella lingua da esse scelta. Il verbale deve essere redatto in due lingue qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente nell'udienza stessa.

8. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte è notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale. La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione. Tale disciplina si applica anche ai provvedimenti concessi senza preventivo contraddittorio e ai relativi ricorsi. Nei casi di eccezionale urgenza il giudice può autorizzare l'esecuzione provvisoria anche in pendenza del termine, su istanza di parte.

9. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

10. Nel processo monolingue e in quello bilingue i testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da loro prescelta e la verbalizzazione avviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate nella lingua prescelta dai testimoni sono tradotte a cura e spese dell'ufficio qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda nell'udienza stessa.

11. Nel processo monolingue e in quello bilingue il consulente tecnico usa la lingua da lui scelta. La sua relazione è tradotta a cura e spese dell'ufficio, qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito.

12. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice sono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue le sentenze sono redatte nella lingua italiana e nella lingua tedesca, salvo che vi rinunci la parte che vi abbia interesse. Tale rinuncia deve essere formulata dalle parti o dai loro procuratori speciali entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti in forma bilingue il giudice può avvalersi dell'ausilio degli interpreti-traduttori addetti all'ufficio giudiziario. I termini stabiliti dalle vigenti disposizioni processuali per il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti da parte del giudice si intendono osservati con il deposito in cancelleria della minuta redatta in una delle due lingue.».

Art. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20, in quanto compatibili.».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è inserito il seguente:

«Art. 20-*ter.* — 1. Nei procedimenti diversi dal processo ordinario di cognizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.».

Art. 12.

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. — 1. Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice usa la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell'articolo 7; successivamente si adegua alla diversa lingua scelta dal convenuto con il primo atto difensivo.

2. Il giudice, qualora richiesto dalla parte alla prima udienza, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova udienza di prima comparizione.

3. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio si uniforma alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.».

Art. 13.

1. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo la parola: «amministrativi» è inserita la seguente: «, contabili», e la parola: «applicabili» è sostituita dalla seguente: «compatibili».

Art. 14.

1. L'articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è sostituito dal seguente:

«Art. 23-*bis.* — 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 20-*bis*, 20-*ter* e 21, relative e consequenziali alla scelta e all'uso della lingua produce la nullità rilevabile d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa, salve le disposizioni dell'articolo 161, primo comma, del codice di procedura civile. L'impugnazione della sentenza per far valere la suddetta nullità può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito l'uso della lingua omesso.».

Art. 15.

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo la parola: «amministrativi» è inserita la seguente: «,contabili».

Art. 16.

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. — 1. Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonché i verbali d'udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali.».

Art. 17.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti civili pendenti alla data della sua entrata in vigore, salvo che siano già state precisate le conclusioni o la causa sia stata comunque ritenuta in decisione. Le richieste di traduzione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, devono essere effettuate, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1989, n. 105.

— Il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2001, n. 162.

— Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301:

«In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato:

a) nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizio di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;

b) nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, anmiinistrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;

c) nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della corte di appello per i minorenni, la Procura generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo contabile o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano;

d) nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;

f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati.

2. Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano la attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 14. — 1. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna. *Qualora detto persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata.*

«2. Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente già acquisiti.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 15 — 1. Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro previsto dall'art. 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 14.

2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtù della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua.

3. Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilità di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua lingua materna. Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovrà essere usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti.

4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento.

4 *bis - I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.».*

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 16. — 1. L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15.

2. Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono *immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo.*

3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell'art. 14, comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

4. L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta, ed è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo.

6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato.

7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo sono tradotti a richiesta di parte.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 17 — 1. La persona sottoposta alle indagini o l'imputato può chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorità procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua. Tale dichiarazione non puo intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio, *nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1 dell'art. 14.*

2. Tale dichiarazione è ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta.

3. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 17-*bis*. — 1. La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello.

All'imputato è, tuttavia, data facoltà di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell'altra lingua. Ove appellante sia l'imputato, la relativa facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, con dichiarazione esplicita sottoscritta personalmente dall'imputato nell'atto di appello o stesa in calce al medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovrà essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima facoltà deve essere esercitata dall'imputato, a pena di decadenza, non oltre l'apertura del dibattimento di appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti.

2. L'ottenuta variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti già formati.

3. L'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, *e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata.*».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 20-*bis*. — 1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento è redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento. *Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20, in quanto compatibili.*».

2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo è bilingue.

3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.».

Nota all'art. 13:

— Il testo del comma 1, dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 23 — 1. Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi, *contabili* e tributari di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 1 si osservano le disposizioni di cui agli articoli 13, 20 e 21, in quanto *compatibili*.

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 24 — 1. Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, *contabili* e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.».

Nota all'art. 17:

— L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riportato nell'art. 9 del presente decreto.

05G0149

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in trentunesima seduta comune, il 13 luglio 2005, alle ore 13,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

05A06839

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rognano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rognano (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rognano (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Valentina D'Urso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rognano (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 20 aprile 2005, dall'intero corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da tutti i consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendo nel contempo, con provvedimento n. 13472 AREEL del 20 aprile 2005, la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rognano (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Valentina D'Urso.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Montù Beccaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Montù Beccaria (Pavia) ed il sindaco nella persona del dott. Giuseppe Vercesi;

Considerato che, in data 2 maggio 2005 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montù Beccaria (Pavia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montù Beccaria (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Vercesi.

Il citato amministratore, in data 2 maggio 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montù Beccaria (Pavia).

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06626

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Nerviano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nerviano (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nerviano (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Lanteri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nerviano (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 maggio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/200501406-Gab.AREA II REL del 24 maggio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nerviano (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Lanteri.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Guidizzolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Guidizzolo (Mantova) ed il sindaco nella persona del dott. Carlo Maccari;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 21 del 19 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del dott. Carlo Maccari dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Guidizzolo (Mantova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Guidizzolo (Mantova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Carlo Maccari.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il dott. Carlo Maccari è stato eletto alla carica di consigliere della regione Lombardia.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 21 del 19 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Lombardia.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della s.v. lll.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guidizzolo (Mantova).

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Savona ed il sindaco nella persona del sig. Carlo Ruggeri;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 26 del 17 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Carlo Ruggeri dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Liguria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Savona è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Savona è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carlo Ruggeri.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il sig. Carlo Ruggeri è stato eletto alla carica di consigliere della regione Liguria.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 26 del 17 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Liguria.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. 111 ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Savona

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06629

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di San Martino in Rio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di San Martino in Rio (Reggio Emilia) ed il sindaco nella persona del dott. Giorgio Panari;

Considerato che in data 10 maggio 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Martino in Rio (Reggio Emilia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Adolfo Valente è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Martino in Rio (Reggio Emilia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giorgio Panari.

Il citato amministratore, con nota acquisita al protocollo dell'ente il 10 maggio 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Emilia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1665/13.4 Gab. del 31 maggio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della s.v. lll.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Martino in Rio (Reggio Emilia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Adolfo Valente.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06630

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Canistro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Canistro (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del sig. Angelo Di Paolo;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 28 del 13 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Angelo Di Paolo dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Abruzzo;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Canistro (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Canistro (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo Di Paolo.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il sig. Angelo Di Paolo è stato eletto alla carica di consigliere della regione Abruzzo.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 28 del 13 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministrazione della carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Abruzzo.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricoranno gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canistro (L'Aquila).

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Eusanio Forconese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) ed il sindaco nella persona dell'ing. Srour Mahmoud;

Considerato che, in data 27 aprile 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rinaldo Pezzoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Srour Mahmoud.

Il citato amministratore, in data 27 aprile 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2005/8295/222 EE.LL. del 19 maggio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rinaldo Pezzoli.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06636

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Fossombrone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Fossombrone (Pesaro e Urbino) ed il sindaco nella persona del dott. Marcello Conti;

Considerato che, in data 25 maggio 2005, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fossombrone (Pesaro e Urbino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fossombrone (Pesaro e Urbino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Marcello Conti.

Il citato amministratore, in data 25 maggio 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorranno gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fossombrone (Pesaro e Urbino).

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06637

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondolfo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Mondolfo (Pesaro e Urbino) ed il sindaco nella persona del sig. Vittoriano Solazzi;

Considerato che, in data 5 maggio 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mondolfo (Pesaro e Urbino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Darco Pellos è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mondolfo (Pesaro e Urbino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vittoriano Solazzi.

Il citato amministratore, in data 5 maggio 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pesaro e Urbino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2956/1.25.5 - Area II del 26 maggio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mondolfo (Pesaro e Urbino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Darco Pellos.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06638

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Cesenatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Cesenatico (Forlì-Cesena) ed il sindaco nella persona del dott. Damiano Zoffoli;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 42 del 30 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Damiano Zoffoli dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cesenatico (Forlì-Cesena) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cesenatico (Forlì-Cesena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Damiano Zoffoli.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il dott. Damiano Zoffoli è stato eletto alla carica di consigliere della regione Emilia-Romagna.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 42 del 30 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Emilia-Romagna.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorranno gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cesenatico (Forlì-Cesena).

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06639

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2005.

Trasferimento della sede estrazionale delle operazioni del gioco del Lotto per la ruota di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce la possibilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto a Roma per alcune o per tutte le ruote;

Visto il primo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, che attribuisce al concessionario la possibilità di effettuare le estrazioni settimanali di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia;

Vista la nota del 12 novembre 2004 con la quale l'Ispettorato di Napoli ha comunicato di aver individuato un nuovo immobile dove effettuare le estrazioni del gioco del lotto;

Rilevato che con nota n. 30-00460/05 del 22 giugno 2005 la società Lottomatica ha rappresentato che, a seguito dei sopralluoghi effettuati, i locali messi a disposizione dall'Ispettorato di Napoli risultano idonei allo svolgimento delle operazioni di estrazione ed ha altresì comunicato di essere in grado di procedere alle estrazioni presso la nuova sede a far data dal 19 luglio 2005;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

A decorrere dal 19 luglio 2005 le operazioni di estrazione del gioco del lotto per la ruota di Napoli saranno effettuate nei locali siti in via Amerigo Vespucci, 170.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: TINO

05A06514

DECRETO 30 giugno 2005.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto, per l'anno 2005, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che prevede l'obbligo del pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di assicurazione e di capitalizzazione;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'ISVAP, il quale ha previsto che il contributo è versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3 della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno, e che lo stesso Ministro è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, 11 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, concernente le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza a decorrere dall'anno 2000;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2004;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2005 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il provvedimento dell'ISVAP 25 novembre 2003, n. 2225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2003, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione nella misura del 6 per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 2004 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse imprese;

Visto il verbale del Consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del 27 settembre 2004, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 2004, pari a euro 45.600.000,00, il cui ammontare, a seguito delle variazioni apportate dal predetto Consiglio nella seduta del 4 maggio 2005 è stato ridotto a euro 44.801.000,00;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 24 maggio 2005, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2005 pari a euro 39.766.000,00 con l'utilizzo integrale dell'avanzo di amministrazione definitivo dell'esercizio 2004 pari a euro 3.184.851,95 e di altre entrate non contributive nonché viene reso noto l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2004, rispettivamente dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attività di sola riassicurazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2005 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2004, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2005 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura dello 0,10 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2004.

3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2004 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP 25 novembre 2003, in misura pari al 6 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2005, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea nonché dalle imprese di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica entro il 31 luglio 2005, al netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999.

Art. 3.

1. L'ISVAP provvede a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A06646

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Maczucza Judit, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Maczucza Judit, cittadina ungherese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Kozmetikus elektrokozmetika», conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, lettera *c)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 21 aprile 2005;

Ritenuto che il diploma e l'esperienza professionale in possesso della richiedente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Il titolo professionale di «Kozmetikus elektrokozmetika», conseguito in Ungheria in data 6 giugno 2003, dalla sig.ra Maczucza Judit nata a Nyiregyhaza (Ungheria) il 26 agosto 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MANCINI

05A06647

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Armentizia della media ed alta Val di Cecina a r.l.», in San Giuliano Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 marzo 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Armentizia della media ed alta Val di Cecina a r.l.», con sede in San Giuliano Terme (Pisa) (codice fiscale n. 00204980502) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Semboloni, nato a Cavriglia (Arezzo) il 23 marzo 1943 domiciliato in Terranova Bracciolini (Arezzo), via Poggio Orlandi, n. 1095, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06577

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ercolano oleificio cooperativo - Soc. coop. a r.l.», in Erchie, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Ercolano oleificio cooperativo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Erchie (Brindisi) (codice fiscale

n. 00097150742) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile e il dott. Salvatore Baldassarre, nato a San Donaci (Brindisi) il 21 dicembre 1956, con studio in San Donaci (Brindisi), via Vittorio Alfieri, 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06578

DECRETO 14 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cetigraf piccola società cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cetigraf piccola società cooperativa», con sede in Milano (codice fiscale 13448940158) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Mariani, nato a Milano il 10 agosto 1977 domiciliato in Milano, via Trenno n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06648

DECRETO 14 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.A.F. Cooperativa Agricola Forlivese», in Forlì, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.A.F. Cooperativa Agricola Forlivese», con sede in Forlì (codice fiscale 00377390406) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott.ssa Silvia Romboli, nata a Forlì il 22 settembre 1967, domiciliata in Forlimpopoli (Forlì Cesena), via Baldinin n. 4/A;

avv. Pierpaolo Greco, nato a Catanzaro il 2 febbraio 1975, con studio in Roma, via Faa di Bruno, 30;

dott. Antonio Di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957, domiciliato in Roma, via Antonio Cantore n. 17, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06649

DECRETO 14 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «EURO. ME.D. - Soc. coop. a r.l.», in Surbo, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Sentita l'Associazione nazionale di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «EURO.ME.D. - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Surbo (Lecce) (codice fiscale 02166560751) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958 ed ivi domiciliato in via delle Mantellate n. 9;

Michele Pansino, nato a Catanzaro il 4 dicembre 1974, residente a Lamezia Terme, via Cristoforo Colombo n. 9;

Olimpia Cagnola, nata a Roma il 24 giugno 1972, con studio a Roma in via A. Gramsci, 14,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 giugno 2005

p. *Il Ministro:* GALATI

05A06650

DECRETO 14 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vinicola Mesagnese cooperativa tra produttori agricoli - Soc. coop. a r.l.», in Mesagne, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il verbale ministeriale in data 9 marzo 2005 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Vinicola Mesagnese Cooperativa tra produttori agricoli - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Mesagne (Brindisi) (codice fiscale 00060260742) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Arturo Del Vecchio, nato a Napoli il 18 luglio 1948, con studio a Napoli, viale Gramsci n. 12;

dott. Francesco De Grano, nato a Vibo Valentia l'11 gennaio 1967, residente a Roma in via Boncompagni n. 93;

avv. Giovanni Gigli, nato a Roma il 25 novembre 1954, con studio a Roma, via della Conca d'Oro n. 287,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 giugno 2005

p. *Il Ministro:* GALATI

05A06651

DECRETO 14 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «C.C.F. Cooperativa edile carpentieri e ferraioli di produzione e lavoro a r.l.», in Genova, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1995, con il quale l'avv. Maurizio Zucchini è stato nominato commissario liquidatore della società «C.C.F. Cooperativa edile carpentieri e ferraioli di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Genova, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Angelo Bernardini, nato a Genova il 19 febbraio 1937 ed ivi residente in via Rimassa, 45/18, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Maurizio Zucchini, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06652

DECRETO 14 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa a responsabilità limitata Blu Team - Soc. coop. a r.l.», in Andorno Micca, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa a responsabilità limitata Blu Team - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Adorno Micca (Biella) (codice fiscale n. 01976140028) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Paola Patrizia Mastria, nata a Torino il 28 febbraio 1971, con studio in Biella, via Luisetti n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06728

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 18 luglio 2005;

Considerato che il Consorzio di tutela Colline Salernitane incaricato con decreto 4 aprile 2005 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio – Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 luglio 2005.

Art. 2

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06579

DECRETO 21 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 18 luglio 2005;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano, con nota del 25 marzo 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della indicazione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 1° aprile 2003, protocollo numero 61891;

Considerata la necessità di garante la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alte medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di cer-

tificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 luglio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06580

DECRETO 24 giugno 2005.

Proroga della delega al direttore dell'Ufficio periferico di Palermo, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecunarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonchè, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabiltà di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44 recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 2004 recante «Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» emesso a seguito del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 mano 2004, n. 77;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Visto il proprio decreto n. 60498, del 27 gennaio 2005, con il quale è stata revocata ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi la delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, come precedentemente indicata nel decreto n. 52792, del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto n. 4324 del 19 marzo 2004, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato affidato ad *interim* l'incarico di reggenza dell'Ufficio periferico di Palermo dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1° maggio 2004 al dott. Giuseppe Fugaro, dirigente di seconda fascia;

Visto il proprio decreto n. 66366 del 22 giugno 2004, con il quale il dott. Giuseppe Fugaro è stato delegato, a decorrere dalla data del 1° luglio 2004 e fino al 30 giugno 2005, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico di Palermo, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 aprile 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Visto il proprio decreto n. 4804 del 15 febbraio 2005 con il quale è stato conferito ad *interim* l'incarico di reggenza dell'Ufficio periferico di Palermo al dott. Giuseppe Fugaro, dirigente di seconda fascia;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Giuseppe Fugaro è prorogata la delega, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Palermo di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 aprile 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2005

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

05A06640

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 marzo 2005.

Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2004 che stabilisce ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale;

Considerato che per tale regione biogeografica, conformemente all'art. 4, paragrafo 2, della stessa direttiva, è stato preso in esame l'ultimo aggiornamento degli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria (pSIC) ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE trasmesso alla Commissione europea dall'Italia il 30 giugno 2004;

Considerato che sulla base dell'elenco proposto redatto dalla Commissione europea con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o di specie prioritarie, è stato adottato un elenco di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria (SIC);

Considerato che la Commissione europea, ai fini della costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione e in base alle informazioni disponibili e alle valutazioni comuni realizzate nel quadro dei seminari biogeografici, ha ritenuto non sufficienti i siti proposti da alcuni Stati membri, fra i quali l'Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e che, di conseguenza, per le specie e gli habitat elencati nell'allegato 2 della decisione della Commissione del 7 dicembre 2004, non si può concludere che la rete sia completa;

Considerato tuttavia che la Commissione europea, tenuto conto del ritardo con cui sono pervenute le informazioni e con cui si è giunti ad un accordo tra gli Stati membri, ha ritenuto di dover adottare un elenco di siti, da considerarsi provvisorio, che dovrà essere rivisto a norma dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE per i tipi di habitat e le specie di cui all'allegato 2 della decisione della Commissione del 7 dicembre 2004;

Considerato che la Commissione europea, tenuto conto che le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva nelle acque marine territoriali e nelle acque marine sotto la giurisdizione nazionale al di là delle acque territoriali continuano ad essere incomplete cosicché non si può stabilire se la rete sia completa o incompleta relativamente agli habitat e alle specie elencati nell'allegato 3 della citata decisione della Commissione del 7 dicembre 2004, ha ritenuto che relativamente a detti tipi di habitat e di specie l'elenco provvisorio sarà rivisto, ove necessario, conformemente al disposto dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale elenco deve essere completato sulla base di ulteriori proposte da parte dell'Italia per gli habitat e le specie indicati negli allegati II e III che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei siti di importanza comunitaria sono depositati e disponibili presso la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte di competenza, presso le regioni.

Art. 3.

1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato in allegato I al presente decreto, verranno pubblicati con successivi decreti ministeriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2005

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 92

ALLEGATO I

ELENCO PROVVISORIO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA PER LA REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE IN ITALIA

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario "Natura 2000", comprendenti la mappa corrispondente. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità nazionali competenti conformemente all'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE, ad eccezione dei tipi di habitat e delle specie elencati nell'allegato II al presente decreto.

La tabella riporta le seguenti informazioni:

- codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;
- denominazione del SIC;
- presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritaria a norma dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE (*);
- superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;
- coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni contenute nell'elenco riportato di seguito si basano sui dati presentati, trasmessi e convalidati dall'Italia (IT).

REGIONE PIEMONTE						
Codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
					LONGITUDINE	LATITUDINE
IT1110001	Rocca di Cavour		76		E 7 23	N 44 46
IT1110002	Collina di Superga	*	747		E 7 23	N 44 46
IT1110004	Stupinigi	*	1731		E 7 36	N 44 57
IT1110005	Vauda		2412		E 7 41	N 45 13
IT1110009	Bosco del Vaj e "Bosc Grand"	*	1347		E 7 55	N 45 6
IT1110014	Stura di Lanzo	*	688		E 7 33	N 45 13
IT1110015	Confluenza Po - Pellice	*	146		E 7 35	N 44 46
IT1110016	Confluenza Po - Maira	*	178		E 7 40	N 44 49
IT1110017	Lanca di S. Marta - Confluenza Po – Banna	*	164		E 7 42	N 44 56
IT1110018	Confluenza Po - Orco - Malone	*	302		E 7 53	N 45 9
IT1110019	Baraccone - Confluenza Po - Dora Baltea		1570		E 8 5	N 45 9
IT1110020	Lago di Viverone	*	926		E 8 3	N 45 23
IT1110024	Lanca di S. Michele	*	166		E 7 42	N 44 52
IT1110025	Po morto di Carignano	*	491		E 7 45	N 44 52
IT1110034	Laghi di Meugliano e Alice		283		E 7 49	N 45 25
IT1110035	Stagni di Poirino - Favari	*	1844		E 7 44	N 44 53
IT1110036	Lago di Candia		276		E 7 58	N 45 18
IT1110047	Scarmagno - Torre Canavese (morena destra d'Ivrea)	*	1876		E 7 48	N 45 22
IT1110050	Mulino Vecchio (fascia fluviale del Po)	*	414		E 8 1	N 45 12
IT1110051	Peschiere e Laghi di Pralormo		141		E 7 50	N 44 49
IT1110061	Lago di Maglione		17		E 8 1	N 45 19
IT1110062	Stagno Interrato di Settimo Rottaro		22		E 8 0	N 45 19
IT1110063	Boschi e Paludi di Bellavista		95		E 7 50	N 45 25
IT1110064	Palude di Romano Canavese	*	9,4		E 7 53	N 45 22
IT1110079	La Mandria	*	3379		E 7 34	N 45 9
IT1120002	Bosco della Partecipanza di Trino Vercellese	*	1070		E 8 16	N 45 12

REGIONE PIEMONTE						
CODICE DEL SIC	**DENOMINAZIONE DEL SITO**	*	**SUPERFICIE SIC (ha)**	**LUNGHEZZA SIC (km)**	**COORDINATE GEOGRAFICHE**	
IT1120004	Baraggia di Rovasenda		1178		E 8 18	N 45 33
IT1120005	Garzaia di Carisio	*	96		E 8 13	N 45 23
IT1120007	Palude di S. Genuario	*	426		E 8 12	N 45 11
IT1120008	Fontana Gigante (Tricerro)	*	314		E 8 17	N 45 12
IT1120010	Lame del Sesia e Isolone di Oldenico	*	910		E 8 25	N 45 23
IT1120013	Isolotto del Ritano		237		E 8 0	N 45 14
IT1120014	Garzaia del Rio Druma	*	129		E 8 23	N 45 27
IT1120016	Laghetto di Sant'Agostino		21		E 8 15	N 45 46
IT1120023	Isola di Santa Maria	*	721		E 8 9	N 45 9
IT1130001	La Bessa	*	734		E 8 3	N 45 28
IT1130003	Baraggia di Candelo		604		E 8 11	N 45 30
IT1130004	Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la strada per Roppolo		26		E 8 5	N 45 24
IT1140001	Fondo Toce	*	364		E 8 28	N 45 54
IT1150001	Valle del Ticino	*	6583		E 8 41	N 45 31
IT1150002	Lagoni di Mercurago		472		E 8 34	N 45 42
IT1150003	Palude di Casalbeltrame		655		E 8 30	N 45 24
IT1150004	Canneti di Dormelletto	*	137		E 8 35	N 45 42
IT1150005	Agogna Morta (Borgolavezzaro)		13		E 8 40	N 45 17
IT1150006	Garzaia di S. Bernardino - Morghengo Briona	*	43		E 8 33	N 45 30
IT1150007	Baraggia di Piano Rosa		1194		E 8 25	N 45 36
IT1150008	Baraggia di Bellinzago	*	119		E 8 35	N 45 32
IT1160003	Crava Morozzo	*	299		E 7 44	N 44 24
IT1160009	Confluenza Po - Bronda	*	136		E 7 28	N 44 32
IT1160010	Bosco del Merlino	*	354		E 7 44	N 44 46
IT1160011	Parco di Racconigi e Boschi lungo il Torrente Maira	*	326		E 7 41	N 44 46
IT1160012	Boschi e Rocche del Roero		1704		E 7 53	N 44 44
IT1160013	Confluenza Po - Varaita	*	171		E 7 36	N 44 47
IT1160029	Colonie di chirotteri di S. Vittoria e Monticello d'Alba		17		E 7 57	N 44 40

REGIONE PIEMONTE						
CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT1160036	Stura di Demonte	*	1123		E 7 20	N 44 19
IT1170001	Rocchetta Tanaro		126		E 8 20	N 44 52
IT1170002	Valmanera		2190		E 8 11	N 44 54
IT1170003	Stagni di Belangero (Asti)	*	591		E 8 10	N 44 51
IT1170005	Verneto di Rocchetta Tanaro	*	10		E 8 21	N 44 51
IT1180002	Garzaia del Torrente Orba		269		E 8 38	N 44 47
IT1180004	Greto del Torrente Scrivia tra Cassano e Villalvernia	*	1039		E 8 51	N 44 45
IT1180005	Ghiaia Grande (Fiume Po)		462		E 8 20	N 45 7
IT1180009	Strette della Val Borbera	*	1665		E 9 1	N 44 41
IT1180010	Langhe di Spigno Monferrato		2512		E 8 18	N 44 30
IT1180011	Massiccio dell'Antola - Monte Carmo - Monte Legna	*	5993		E 9 9	N 44 35
IT1180017	Bacino del Rio Miseria		2094		E 8 30	N 44 30
IT1180027	Confluenza Po - Sesia - Tanaro	*	4061		E 8 36	N 45 5

REGIONE LIGURIA						
CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT1320425	Piana Crixia	*	802		E 8 16	N 44 30
IT1321205	Rocchetta Cairo	*	156		E 8 17	N 44 26
IT1321313	Foresta della Deiva - Torrente Erro	*	886		E 8 28	N 44 28
IT1330213	Conglomerato di Vobbia	*	2988		E 9 0	N 44 36
IT1330223	Rio di Vallenzona	*	118		E 9 5	N 44 36
IT1330620	Pian della Badia (Tiglieto)	*	249		E 8 36	N 44 32
IT1330905	Parco dell'Antola	*	2657		E 9 28	N 44 32
IT1330925	Rio Pentemina	*	294		E 9 6	N 44 31
IT1331012	Lago Marcotto - Roccabruna - Gifarco - Lago della Nave	*	2158		E 9 20	N 44 32
IT1331019	Lago Brugneto	*	767		E 9 12	N 44 32
IT1331104	Parco dell'Aveto	*	6900		E 9 26	N 44 29

REGIONE LOMBARDIA						
CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT2010006	Lago di Biandronno	*	134		E 8 42	N 45 49
IT2010007	Palude Brabbia	*	460		E 8 43	N 45 47
IT2010008	Lago di Comabbio	*	467		E 8 41	N 45 45
IT2010009	Sorgenti del Rio Capricciosa	*	76		E 8 37	N 45 44
IT2010010	Brughiera del Vigano	*	510		E 8 41	N 45 42
IT2010011	Paludi di Arsago	*	543		E 8 43	N 45 42
IT2010012	Brughiera del Dosso		455		E 8 41	N 45 39
IT2010013	Ansa di Castelnovate		311		E 8 39	N 45 38
IT2010014	Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate	*	2531		E 8 45	N 45 30
IT2010015	Palude Bruschera	*	164		E 8 35	N 45 45
IT2010017	Palude Bozza - Monvallina	*	21		E 8 37	N 45 50
IT2020002	Sasso Malascarpa	*	145		E 9 19	N 45 51
IT2020003	Palude di Albate	*	68		E 9 5	N 45 45
IT2020004	Lago di Montorfano	*	84		E 9 8	N 45 47
IT2020005	Lago di Alserio	*	496		E 9 13	N 45 47
IT2020006	Lago di Pusiano	*	651		E 9 16	N 45 48
IT2020007	Pineta pedemontana di Appiano Gentile		204		E 8 56	N 45 44
IT2020008	Fontana del Guercio	*	30		E 9 11	N 45 43
IT2030004	Lago di Olginate	*	78		E 9 25	N 45 47
IT2030005	Palude di Brivio	*	302		E 9 26	N 45 45
IT2030006	Valle S. Croce e Valle del Curone	*	1213		E 9 21	N 45 42
IT2030007	Lago di Sartirana	*	28		E 9 25	N 45 42
IT2050001	Pineta di Cesate		182		E 9 5	N 45 35
IT2050002	Boschi delle Groane		726		E 9 6	N 45 38
IT2050003	Valle del Rio Pegorino		122		E 9 17	N 45 39
IT2050004	Valle del Rio Cantalupo		70		E 9 16	N 45 39
IT2050005	Boschi della Fagiana	*	1044		E 8 50	N 45 28
IT2050006	Bosco di Vanzago	*	193		E 8 58	N 45 31
IT2050007	Fontanile Nuovo		40		E 9 0	N 45 27

REGIONE LOMBARDIA						
CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT2050008	Bosco di Cusago		13		E 9 0	N 45 26
IT2050009	Sorgenti della Muzzetta	*	136		E 9 21	N 45 28
IT2050010	Oasi di Lacchiarella	*	37		E 9 10	N 45 19
IT2060010	Valle del Freddo	*	72		E 10 0	N 45 47
IT2060013	Fontanile Brancaleone		12		E 9 39	N 45 31
IT2060014	Boschetto della Cascina Campagna		5,3		E 9 52	N 45 28
IT2060015	Bosco de l'Isola	*	92		E 9 53	N 45 25
IT2070020	Torbiere d`Iseo	*	359		E 10 2	N 45 38
IT2080001	Garzaia di Celpenchio	*	140		E 8 35	N 45 14
IT2080002	Basso corso e sponde del Ticino	*	8564		E 8 56	N 45 18
IT2080003	Garzaia della Verminesca	*	162		E 8 37	N 45 13
IT2080004	Palude Loja	*	40		E 8 38	N 45 12
IT2080005	Garzaia della Rinalda	*	38		E 8 35	N 45 9
IT2080006	Garzaia di S. Alessandro	*	266		E 8 41	N 45 10
IT2080007	Garzaia del Bosco Basso	*	41		E 8 38	N 45 7
IT2080008	Boschetto di Scaldasole		101		E 8 53	N 45 8
IT2080009	Garzaia della Cascina Notizia	*	73		E 8 45	N 45 6
IT2080010	Garzaia di Sartirana	*	190		E 8 38	N 45 4
IT2080011	Abbazia Acqualunga	*	176		E 8 43	N 45 3
IT2080012	Garzaia di Gallia	*	107		E 8 50	N 45 5
IT2080013	Garzaia della Cascina Portalupa	*	5,4		E 8 47	N 45 18
IT2080014	Boschi Siro Negri e Moriano	*	1352		E 9 3	N 45 12
IT2080015	San Massimo	*	462		E 8 58	N 45 11
IT2080016	Boschi del Vignolo	*	260		E 8 56	N 45 12
IT2080017	Garzaia di Porta Chiossa	*	80		E 9 12	N 45 14
IT2080018	Garzaia della Carola	*	32		E 9 10	N 45 14
IT2080019	Boschi di Vaccarizza	*	465		E 9 14	N 45 8
IT2080020	Garzaia della Roggia Torbida	*	14		E 9 6	N 45 4
IT2080021	Monte Alpe	*	320		E 9 17	N 44 48
IT2090001	Monticchie	*	238		E 9 38	N 45 8
IT2090002	Boschi e Lanca di Comazzo	*	266		E 9 28	N 45 26

REGIONE LOMBARDIA						
CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT2090003	Bosco del Mortone		64		E 9 27	N 45 23
IT2090004	Garzaia del Mortone	*	35		E 9 26	N 45 23
IT2090005	Garzaia della Cascina del Pioppo	*	6,7		E 9 26	N 45 22
IT2090006	Spiagge fluviali di Boffalora	*	172		E 9 28	N 45 21
IT2090007	Lanca di Soltarico	*	160		E 9 33	N 45 17
IT2090008	La Zerbaglia	*	553		E 9 38	N 45 16
IT2090009	Morta di Bertonico	*	48		E 9 39	N 45 15
IT2090010	Adda Morta	*	191		E 9 42	N 45 12
IT2090011	Bosco Valentino	*	59		E 9 45	N 45 12
IT20A0001	Morta di Pizzighettone	*	42		E 9 47	N 45 10
IT20A0002	Naviglio di Melotta	*	243		E 9 47	N 45 23
IT20A0003	Palata Menasciutto	*	37		E 9 42	N 45 24
IT20A0004	Le Bine	*	144		E 10 26	N 45 8
IT20A0005	Lanca di Gabbioneta	*	23		E 10 13	N 45 13
IT20A0006	Lanche di Azzanello	*	58		E 9 56	N 45 18
IT20A0007	Bosco della Marisca	*	27		E 9 53	N 45 21
IT20A0008	Isola Uccellanda	*	76		E 9 57	N 45 20
IT20A0009	Bosco di Barco	*	35		E 9 53	N 45 22
IT20B0001	Bosco Foce Oglio	*	105		E 10 40	N 45 2
IT20B0002	Valli di Mosio	*	62		E 10 28	N 45 9
IT20B0003	Lanca Cascina S. Alberto	*	105		E 10 36	N 45 2
IT20B0004	Lanche di Gerra Gavazzi e Runate	*	154		E 10 21	N 45 10
IT20B0005	Torbiere di Marcaria	*	93		E 10 32	N 45 7
IT20B0006	Isola Boscone	*	130		E 11 14	N 45 2
IT20B0007	Isola Boschina	*	39		E 11 8	N 45 2
IT20B0008	Paludi di Ostiglia	*	123		E 11 5	N 45 6
IT20B0009	Valli del Mincio	*	1463		E 10 44	N 45 9
IT20B0010	Vallazza	*	521		E 10 49	N 45 7
IT20B0011	Bosco Fontana	*	236		E 10 44	N 45 12
IT20B0012	Complesso morenico di Castellaro Lagusello	*	210		E 10 38	N 45 21

REGIONE VENETO

CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT3210003	Laghetto del Frassino		78		E 10 39	N 45 26
IT3210008	Fontanili di Povegliano		121		E 10 53	N 45 20
IT3210012	Val Galina e Progno Borago		989		E 10 59	N 45 29
IT3210013	Palude del Busatello		443		E 11 5	N 45 6
IT3210014	Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese		167		E 11 6	N 45 19
IT3210015	Palude Pellegrina		111		E 11 0	N 45 13
IT3210016	Palude del Brusà		171		E 11 12	N 45 10
IT3210018	Basso Garda		1431		E 10 40	N 45 27
IT3210019	Sguazzo di Rivalunga		186		E 11 6	N 45 20
IT3220005	Ex cave di Casale - Vicenza		36		E 11 35	N 45 31
IT3220008	Buso della rana		0,64	25	E 11 21	N 45 39
IT3220013	Bosco di Dueville	*	319		E 11 31	N 45 37
IT3220037	Colli Berici	*	12768		E 11 30	N 45 25
IT3240002	Colli Asolani	*	2202		E 11 56	N 45 48
IT3240004	Montello	*	5069		E 12 7	N 45 48
IT3240005	Perdonanze		336		E 12 15	N 45 58
IT3240006	Bosco di Basalghelle		14		E 12 31	N 45 49
IT3240008	Bosco di Cessalto		28		E 12 37	N 45 41
IT3240009	Sile morto di Vallependola Alzaia		313		E 12 17	N 44 38
IT3240010	Sile morto di Cendon S. Elena		200		E 12 19	N 45 37
IT3240011	Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina	*	1299		E 12 4	N 45 38
IT3240012	Fontane Bianche di Lancenigo	*	77		E 12 16	N 45 42
IT3240013	Ambito fluviale del Livenza	*	1061		E 12 33	N 45 49
IT3240014	Laghi di Revine	*	119		E 12 13	N 45 59
IT3240015	Palu' del Quartiere del Piave		692		E 12 5	N 45 52
IT3240016	Bosco di Gaiarine		2,1		E 12 29	N 45 51
IT3240017	Bosco di Cavalier		9,4		E 12 33	N 45 45
IT3240023	Grave del Piave		4687		E 12 19	N 45 46
IT3250003	Penisola del Cavallino: biotopi litoranei	*	398		E 12 34	N 45 28

REGIONE VENETO						
CODICE DEL SIC	**DENOMINAZIONE DEL SITO**	*	**SUPERFICIE SIC (ha)**	**LUNGHEZZA SIC (km)**	**COORDINATE GEOGRAFICHE**	
IT3250006	Bosco di Lison		5,6		E 12 44	N 45 44
IT3250008	Ex cave di Villetta di Salzano		64		E 12 7	N 45 32
IT3250010	Bosco di Carpenedo	*	13		E 12 15	N 45 30
IT3250011	Sile: ansa a San Michele Vecchio		38		E 12 20	N 45 35
IT3250012	Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Maggiore	*	461		E 12 50	N 45 48
IT3250013	Laguna del Mort e Pinete di Eraclea	*	214		E 12 46	N 45 33
IT3250016	Cave di Gaggio		115		E 12 19	N 45 33
IT3250017	Cave di Noale		43		E 12 5	N 45 33
IT3250021	Ex cave di Martellago	*	51		E 12 10	N 45 31
IT3250022	Bosco Zacchi		0,75		E 12 45	N 45 48
IT3250023	Lido di Venezia: biotopi litoranei	*	150		E 12 19	N 45 20
IT3250030	Laguna medio - inferiore di Venezia	*	26384		E 12 13	N 45 18
IT3250031	Laguna superiore di Venezia	*	20186		E 12 27	N 45 30
IT3250032	Bosco Nordio	*	157		E 12 15	N 45 7
IT3250033	Laguna di Caorle	*	4386		E 12 54	N 45 39
IT3250034	Dune residue del Bacucco	*	13		E 12 19	N 45 10
IT3260001	Palude di Onara	*	133		E 11 48	N 45 37
IT3260010	Colli Euganei: Monte Lozzo	*	383		E 11 37	N 45 17
IT3260011	Colli Euganei: Monte Ricco	*	325		E 11 44	N 45 15
IT3260018	Zone umide e Grave della Brenta	*	3862		E 11 45	N 45 36
IT3260019	Colli Euganei	*	12990		E 11 42	N 45 18
IT3270003	Dune di Donada e Contarina	*	107		E 12 13	N 45 2
IT3270004	Dune di Rosolina e Volto	*	115		E 12 14	N 45 5
IT3270005	Dune Fossili di Ariano Polesine	*	57		E 12 11	N 44 57
IT3270006	Rotta di S. Martino		32		E 12 11	N 44 56
IT3270007	Gorghi di Trecenta		20		E 11 25	N 45 1
IT3270017	Delta del Po	*	22408		E 12 29	N 44 55

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA						
CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT3310005	Torbiera di Sequals	*	13		E 12 51	N 46 10
IT3310007	Greto del Tagliamento		2712		E 12 57	N 46 10
IT3310008	Magredi di Tauriano		367		E 12 51	N 46 7
IT3310009	Magredi del Cellina		4362		E 12 44	N 46 1
IT3310010	Risorgive del Vinchiaruzzo	*	259		E 12 44	N 45 59
IT3310011	Bosco Marzinis		11		E 12 47	N 45 56
IT3310012	Bosco Torrate		8,9		E 12 48	N 45 53
IT3320020	Lago di Ragogna		83		E 13 0	N 46 10
IT3320021	Torbiera di Casasola e Andreuzza	*	28		E 13 4	N 46 11
IT3320022	Quadri di Fagagna		60		E 13 5	N 46 7
IT3320023	Magredi di Campoformido		242		E 13 11	N 46 1
IT3320024	Magredi di Coz		10		E 12 57	N 46 3
IT3320025	Magredi di Firmano		56		E 13 24	N 46 4
IT3320026	Risorgive dello Stella	*	797		E 13 4	N 45 55
IT3320027	Palude Moretto	*	38		E 13 9	N 45 53
IT3320028	Palude Selvote	*	56		E 13 11	N 45 52
IT3320029	Confluenza Fiumi Torre e Natisone		600		E 13 21	N 45 56
IT3320030	Bosco di Golena del Torreano		137		E 12 58	N 45 51
IT3320031	Paludi di Gonars	*	70		E 13 13	N 45 53
IT3320032	Paludi di Porpetto	*	23		E 13 13	N 45 52
IT3320033	Bosco Boscat		72		E 13 9	N 45 49
IT3320034	Boschi di Muzzana	*	346		E 13 6	N 45 47
IT3320035	Bosco Sacile		142		E 13 11	N 45 47
IT3320036	Anse del Fiume Stella	*	79		E 13 3	N 45 45
IT3320037	Laguna di Marano e Grado	*	16288		E 13 14	N 45 43
IT3320038	Pineta di Lignano	*	117		E 13 5	N 45 39
IT3330001	Palude del Preval	*	12		E 13 31	N 45 57
IT3330002	Colle di Medea		39		E 13 26	N 45 55
IT3330003	Laghi di Doberdo' e di Pietrarossa	*	1434		E 13 33	N 45 50
IT3330004	Foce del Timavo	*	179		E 13 34	N 45 46
IT3330005	Foce dell'Isonzo - Isola della Cona	*	2653		E 13 30	N 45 45

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia	*	856		E 13 28	N 45 41
IT3330007	Cavana di Monfalcone	*	131		E 13 31	N 45 47
IT3340001	Falesie di Duino	*	123		E 13 36	N 45 46
IT3340002	Monte Lanaro	*	848		E 13 46	N 45 44
IT3340003	Monte Hermada	*	500		E 13 37	N 45 47
IT3340004	Val Rosandra e Monte Cocusso	*	1065		E 13 53	N 45 38
IT3340005	Monte Orsario	*	157		E 13 49	N 45 42

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT4010002	Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora	*	3427		E 9 41	N 44 40
IT4010003	Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia	*	852		E 9 30	N 44 33
IT4010004	Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio, Sant'Agostino, Lago di Averaldi	*	6230		E 9 28	N 44 45
IT4010005	Pietra Parcellara, Sassi Neri	*	331		E 9 28	N 44 50
IT4010006	Meandri di San Salvatore		67		E 9 23	N 44 43
IT4010007	Roccia Cinque Dita	*	21		E 9 37	N 44 38
IT4010008	Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda	*	280		E 9 50	N 44 50
IT4010011	Fiume Trebbia da Perino a Bobbio		353		E 9 25	N 44 47
IT4010012	Val Boreca, Monte Lesima	*	4742		E 9 14	N 44 39
IT4010013	Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane	*	2240		E 9 21	N 44 37
IT4010016	Basso Trebbia	*	1356		E 9 35	N 44 59
IT4010017	Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia		563		E 9 41	N 44 55
IT4010018	Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio	*	6118		E 9 45	N 45 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA						
CODICE DEL SIC	**DENOMINAZIONE DEL SITO**	*	**SUPERFICIE SIC (ha)**	**LUNGHEZZA SIC (km)**	**COORDINATE GEOGRAFICHE**	
IT4020001	Boschi di Carrega	*	1283		E 10 12	N 44 43
IT4020003	Torrente Stirone		2748		E 9 56	N 44 50
IT4020004	Alta Valle del Torrente Parma, Val Cedra	*	3611		E 10 3	N 44 23
IT4020005	Groppi Rossi	*	121		E 9 59	N 44 28
IT4020006	Monte Prinzera	*	840		E 10 4	N 44 38
IT4020007	Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto	*	1567		E 9 30	N 44 27
IT4020008	Monte Ragola, Lago Moò, Lago Bino	*	1396		E 9 33	N 44 36
IT4020009	Fontanili di Viarolo		113		E 10 17	N 44 52
IT4020010	Monte Gottero	*	1476		E 9 41	N 44 23
IT4020011	Groppo di Gorro	*	188		E 9 53	N 44 31
IT4020012	Monte Barigazzo, Pizzo d'Oca	*	2524		E 9 47	N 44 37
IT4020013	Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola	*	1474		E 9 54	N 44 30
IT4020014	Monte Capuccio, Monte Sant'Antonio		900		E 10 1	N 44 39
IT4020015	Monte Fuso		825		E 10 16	N 44 30
IT4020021	Medio e basso Taro	*	4629		E 10 10	N 44 44
IT4030001	Monte Acuto, Alpe di Succiso	*	3111		E 10 11	N 44 20
IT4030002	Monte Ventasso	*	2948		E 10 17	N 44 23
IT4030003	Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto	*	3498		E 10 16	N 44 18
IT4030004	Val D'Ozola, Monte Cusna	*	3949		E 10 22	N 44 17
IT4030005	Abetina Reale, Alta Val Dolo	*	3600		E 10 27	N 44 15
IT4030006	Monte Prado	*	618		E 10 24	N 44 15
IT4030007	Fontanili di Corte Valle Re	*	311		E 10 31	N 44 46
IT4030008	Pietra di Bismantova	*	202		E 10 24	N 44 25
IT4030009	Gessi Triassici	*	1925		E 10 23	N 44 22
IT4030010	Monte Duro	*	411		E 10 32	N 44 32
IT4030011	Casse di espansione del Secchia	*	278		E 10 48	N 44 39
IT4030012	Crostolina di Guastalla	*	299		E 10 37	N 44 55
IT4030013	Fiume Enza da La Mora a Compiano	*	707		E 10 19	N 44 29
IT4030014	Rupe di Campotrera, Rossena		762		E 10 26	N 44 34

REGIONE EMILIA-ROMAGNA						
CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT4030015	Valli di Novellara		1842		E 10 45	N 44 53
IT4030016	San Valentino, Rio della Rocca	*	779		E 10 43	N 44 32
IT4030017	Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano	*	1137		E 10 36	N 44 35
IT4030018	Media Val Tresinaro, Val Dorgola		514		E 10 33	N 44 29
IT4040001	Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano	*	4894		E 10 43	N 44 10
IT4040002	Monte Rondinaio, Monte Giovo	*	4099		E 10 34	N 44 9
IT4040003	Sassi di Roccamalatina	*	1118		E 10 56	N 44 23
IT4040004	Sassoguidano, Gaiato	*	2413		E 10 50	N 44 17
IT4040005	Alpesigola, Sasso Tignoso	*	2878		E 10 34	N 44 14
IT4040006	Poggio Bianco Dragone	*	308		E 10 37	N 44 18
IT4040007	Salse di Nirano, Varana	*	371		E 10 49	N 44 30
IT4040009	Manzolino	*	256		E 11 7	N 44 36
IT4040010	Torrazzuolo		115		E 11 5	N 44 41
IT4040011	Casse di espansione del fiume Panaro		275		E 11 0	N 44 35
IT4040012	Colombarone		50		E 10 47	N 44 37
IT4040013	Faeto, Varana, Torrente Fossa		391		E 10 46	N 44 27
IT4050001	Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa	*	3965		E 11 25	N 44 25
IT4050002	Corno Alle Scale	*	4579		E 10 51	N 44 8
IT4050003	Monte Sole	*	6476		E 11 11	N 44 18
IT4050004	Bosco della Frattona		392		E 11 39	N 44 21
IT4050006	Valle Benni	*	292		E 11 32	N 44 36
IT4050011	Media Valle del Sillaro	*	1108		E 11 26	N 44 17
IT4050012	Contrafforte Pliocenico	*	2629		E 11 18	N 44 20
IT4050013	Monte Vigese	*	617		E 11 5	N 44 12
IT4050014	Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano	*	1382		E 11 7	N 44 19
IT4050015	La Martina, Monte Gurlano		1107		E 11 22	N 44 13
IT4050016	Abbazia di Monteveglio		256		E 11 4	N 44 27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA						
CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT4050017	Valli di Medicina e Molinella	*	1275		E 11 38	N 44 34
IT4050018	Golena S. Vitale e Golena del Lippo		69		E 11 18	N 44 32
IT4050019	La Bora	*	22		E 11 12	N 44 37
IT4050020	Laghi di Suviana e Brasimone	*	1902		E 11 5	N 44 6
IT4050021	Valli di Bentivoglio, S. Pietro in Casale e Malalbergo		702		E 11 30	N 44 42
IT4060001	Valli di Argenta	*	2027		E 11 49	N 44 35
IT4060002	Valli di Comacchio	*	13012		E 12 10	N 44 37
IT4060003	Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta Bellocchio	*	2147		E 12 15	N 44 36
IT4060004	Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Cannevie'	*	2690		E 12 13	N 44 47
IT4060005	Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano	*	4859		E 12 19	N 44 48
IT4060006	Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di S.Giustina	*	1228		E 12 15	N 44 50
IT4060007	Bosco di Volano	*	401		E 12 15	N 44 46
IT4060009	Bosco di Sant'Agostino o Panfilia		188		E 11 22	N 44 46
IT4060010	Dune di Massenzatica	*	52		E 12 9	N 44 53
IT4060012	Dune di San Giuseppe	*	73		E 12 14	N 44 43
IT4060013	Po da Golena Bianca a Isola Bianca	*	616		E 11 34	N 44 54
IT4070001	Punte Alberete, Valle Mandriole	*	900		E 12 13	N 44 31
IT4070002	Bardello	*	99		E 12 14	N 44 32
IT4070003	Pineta di San Vitale, Bassa del Dirottolo	*	1222		E 12 14	N 44 30
IT4070004	Pialassa della Baiona, Risega e Pontazzo	*	1595		E 12 15	N 44 30
IT4070005	Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini	*	579		E 12 16	N 44 32
IT4070006	Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina	*	465		E 12 16	N 44 27
IT4070007	Salina di Cervia	*	1087		E 12 19	N 44 15

REGIONE EMILIA-ROMAGNA						
CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT4070008	Pineta di Cervia	*	194		E 12 20	N 44 16
IT4070009	Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano	*	1256		E 12 19	N 44 20
IT4070010	Pineta di Classe	*	1141		E 12 16	N 44 21
IT4070011	Vena del Gesso Romagnola	*	6223		E 11 38	N 44 15
IT4070013	Canali e ripristini ambientali di Alfonsine	*	37		E 11 58	N 44 31
IT4070016	Alta Valle del Torrente Sintria	*	1174		E 11 37	N 44 9
IT4070017	Alto Senio	*	1015		E 11 32	N 44 11
IT4070018	Villa Romana di Russi	*	17		E 12 1	N 44 23
IT4080001	Foresta di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco	*	4040		E 11 50	N 43 50
IT4080002	Acquacheta	*	1557		E 11 41	N 44 1
IT4080003	Monte Gemelli, Monte Guffone	*	13058		E 11 44	N 43 56
IT4080004	Bosco di Scardavilla, Ravaldino	*	316		E 12 0	N 44 8
IT4080005	Monte Zuccherodante	*	1097		E 11 56	N 43 48
IT4080006	Meandri del Fiume Ronco		221		E 12 5	N 44 10
IT4080007	Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi	*	1955		E 11 55	N 44 11
IT4080008	Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia	*	2455		E 12 4	N 43 47
IT4080009	Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole		220		E 11 59	N 44 11
IT4080010	Careste presso Sarsina		478		E 12 6	N 43 56
IT4080011	Rami del Bidente, Monte Marino	*	1410		E 11 52	N 43 52
IT4090001	Onferno	*	274		E 12 32	N 43 52
IT4090002	Torriana, Montebello, Fiume Marecchia	*	2232		E 12 22	N 43 58

REGIONE TOSCANA						
CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT5110002	Monte Orsaro	*	1983		E 9 58	N 44 23
IT5110003	Monte Matto - Monte Malpasso	*	754		E 10 3	N 44 21

REGIONE TOSCANA						
CODICE DEL SIC	**DENOMINAZIONE DEL SITO**	*	**SUPERFICIE SIC (ha)**	**LUNGHEZZA SIC (km)**	**COORDINATE GEOGRAFICHE**	
IT5110004	Monte Acuto - Groppi di Camporaghera	*	465		E 10 11	N 44 19
IT5110005	Monte La Nuda - Monte Tondo	*	521		E 10 13	N 44 16
IT5120001	Monte Sillano - Passo Romecchio	*	260		E 10 20	N 44 15
IT5120002	Monte Castellino - Le Forbici	*	664		E 10 24	N 44 14
IT5120003	Parco dell'Orecchiella - Pania di Corfino - Lamarossa	*	2008		E 10 22	N 44 12
IT5130001	Alta Valle del Sestaione	*	823		E 10 39	N 44 7
IT5130005	Libro Aperto - Cima Tauffi	*	358		E 10 44	N 44 9
IT5130006	Monte Spigolino - Monte Gennaio	*	493		E 10 48	N 44 6
IT5140001	Passo della Raticosa, Sassi di San Zanobi e della Mantesca	*	2214		E 11 21	N 44 11
IT5140002	Sasso di Castro e Monte Beni	*	811		E 11 18	N 44 8
IT5140003	Conca di Firenzuola	*	2337		E 11 22	N 44 6
IT5140004	Giogo - Colla di Casaglia	*	6114		E 11 27	N 44 4
IT5140005	Muraglione - Acqua Cheta	*	4883		E 11 39	N 43 57
IT5180001	Crinale Monte Falterona - Monte Falco – Monte Gabrendo	*	201		E 11 43	N 43 52
IT5180002	Foreste Alto Bacino dell'Arno	*	10395		E 11 45	N 43 49
IT5180003	Giogo Seccheta	*	88		E 11 48	N 43 49
IT5180005	Alta Vallesanta	*	5037		E 11 55	N 43 45
IT5180006	Alta Valle del Tevere	*	1658		E 12 1	N 43 45
IT5180007	Monte Calvano	*	1537		E 11 58	N 43 42
IT5180008	Sasso di Simone e Simoncello	*	1667		E 12 17	N 43 44
IT5180009	Monti Rognosi	*	949		E 12 0	N 43 34
IT5180010	Alpe della Luna	*	3397		E 12 9	N 43 39
IT5180011	Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno	*	6751		E 11 38	N 43 39
IT5180012	Valle dell'Inferno e Bandella		890		E 11 39	N 43 30
IT5180013	Ponte a Buriano e Penna		1182		E 11 44	N 43 30
IT5180014	Brughiere dell'Alpe di Poti		1143		E 11 59	N 43 28
IT5180016	Monte Dogana		1236		E 12 1	N 43 23

REGIONE TOSCANA

CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT5180018	Foresta di Camaldoli e Badia Prataglia	*	2937		E 11 50	N 43 48

REGIONE UMBRIA

CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT5210001	Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso (Città di Castello)		2597		E 12 22	N 43 28
IT5210002	Serre di Burano	*	714		E 12 34	N 43 27
IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio		483		E 12 18	N 43 20
IT5210004	Boschi di Pietralunga	*	1487		E 12 27	N 43 28
IT5210005	Gola del Corno di Catria	*	598		E 12 43	N 43 25
IT5210006	Boschi di Morra - Marzana		1698		E 12 3	N 43 25
IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	*	611		E 12 43	N 43 23
IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)	*	64		E 12 45	N 43 22
IT5210009	Monte Cucco (sommità)	*	879		E 12 44	N 43 22
IT5210010	Le Gorghe	*	116		E 12 45	N 43 20
IT5210011	Torrente Vetorno	*	66		E 12 44	N 43 18
IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole		1961		E 12 27	N 43 14
IT5210013	Boschi del Bacino di Gubbio	*	907		E 12 38	N 43 17
IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	*	1592		E 12 49	N 43 14
IT5210015	Valle del Torrente Nese (Umbertide)	*	510		E 12 20	N 43 14
IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	*	629		E 12 49	N 43 11
IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)		63		E 12 41	N 43 6
IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	*	473		E 12 42	N 43 5
IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)		41		E 12 48	N 43 6
IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	*	135		E 12 53	N 43 3
IT5210032	Piani di Annifo - Arvello		221		E 12 52	N 43 2
IT5210034	Palude di Colfiorito	*	156		E 12 52	N 43 1

REGIONE UMBRIA						
CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT5210036	Piano di Ricciano		102		E 12 51	N 43 0
IT5210037	Selva di Cupigliolo	*	232		E 12 53	N 42 59
IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)		56		E 12 51	N 42 57
IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi		1486		E 12 52	N 42 53
IT5210045	Fiume Vigi	*	108		E 12 51	N 42 57
IT5210051	Monte Patino - Val Canatra (Monti Sibillini)	*	1169		E 13 9	N 42 49
IT5210052	Piani di Castelluccio di Norcia	*	3129		E 13 12	N 42 48
IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	*	2349		E 12 16	N 43 34
IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)		33		E 12 45	N 43 25
IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	*	2313		E 12 32	N 43 10
IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	*	68		E 12 48	N 43 8

REGIONE MARCHE						
CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT5310001	Valmarecchia tra Ponte Messa e Ponte Otto Martiri	*	140		E 12 13	N 43 49
IT5310002	Calanchi di Maioletto	*	717		E 12 18	N 43 53
IT5310003	Monti Sasso Simone e Simoncello	*	1190		E 12 17	N 43 46
IT5310004	Boschi del Carpegna	*	478		E 12 18	N 43 48
IT5310005	Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti	*	874		E 12 20	N 43 48
IT5310006	Colle S. Bartolo		509		E 12 49	N 43 56
IT5310007	Litorale della Baia del Re		9,6		E 12 58	N 43 52
IT5310008	Corso dell'Arzilla	*	227		E 12 56	N 43 50
IT5310009	Selva di S. Nicola		4,4		E 12 54	N 43 52
IT5310010	Alpe della Luna - Bocca Trabaria	*	2662		E 12 14	N 43 37
IT5310011	Bocca Serriola	*	1306		E 12 20	N 43 32
IT5310012	Montecalvo in Foglia	*	3189		E 12 39	N 43 47
IT5310013	Mombaroccio	*	2460		E 12 49	N 43 46

REGIONE MARCHE

CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT5310014	Valle Avellana	*	1662		E 12 32	N 43 50
IT5310015	Tavernelle sul Metauro	*	741		E 12 54	N 43 43
IT5310016	Gola del Furlo	*	2990		E 12 43	N 43 38
IT5310017	Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara	*	5688		E 12 32	N 43 32
IT5310018	Serre del Burano		3631		E 12 31	N 43 30
IT5310019	Monte Catria, Monte Acuto	*	7731		E 12 41	N 43 29
IT5310020	Monte S. Silvestro - Monte Ercole	*	1404		E 12 15	N 43 51
IT5310021	Monte della Perticara - Monte Pincio	*	445		E 12 15	N 43 54
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	*	745		E 13 1	N 43 47
IT5320001	Monte lo Spicchio - Monte Columeo - Valle di S. Pietro	*	967		E 12 46	N 43 22
IT5320002	Valle Scappuccia	*	281		E 12 56	N 43 26
IT5320003	Gola di Frasassi	*	692		E 12 57	N 43 24
IT5320004	Gola della Rossa	*	1309		E 12 59	N 43 26
IT5320005	Costa tra Ancona e Portonovo		168		E 13 33	N 43 35
IT5320006	Portonovo e falesia calcarea a mare	*	132		E 13 37	N 43 32
IT5320007	Monte Conero	*	1140		E 13 26	N 43 32
IT5320008	Selva di Castelfidardo		55		E 13 35	N 43 28
IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca	*	140		E 13 17	N 43 31
IT5320010	Monte Maggio - Valle dell'Abbadia	*	685		E 12 48	N 43 16
IT5320011	Monte Puro - Rogedano - Valleremita	*	1494		E 12 51	N 43 17
IT5320012	Valle Vite - Valle dell'Acquarella	*	1062		E 13 1	N 43 20
IT5320013	Faggeto di San Silvestro		202		E 12 53	N 43 18
IT5320014	Monte Nero e Serra Santa	*	620		E 12 50	N 43 13
IT5330001	Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale)	*	971		E 13 12	N 43 1
IT5330002	Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta	*	3107		E 13 11	N 42 59
IT5330003	Rio Terro	*	1808		E 13 15	N 43 1
IT5330004	Monte Bove	*	2019		E 13 11	N 42 55
IT5330005	Monte Castel Manardo - Tre Santi	*	1519		E 13 16	N 42 58

REGIONE MARCHE						
CODICE DEL SIC	**DENOMINAZIONE DEL SITO**	*	**SUPERFICIE SIC (ha)**	**LUNGHEZZA SIC (km)**	**COORDINATE GEOGRAFICHE**	
IT5330006	Faggete del S. Lorenzo	*	772		E 13 13	N 42 51
IT5330007	Pian Perduto	*	310		E 13 11	N 42 50
IT5330008	Valle Rapegna e Monte Cardosa	*	2240		E 13 8	N 42 52
IT5330009	Monte Giuoco del Pallone - Monte Cafaggio	*	3036		E 12 54	N 43 14
IT5330010	Piana di Pioraco	*	253		E 12 55	N 43 11
IT5330011	Monte Letegge - Monte d'Aria	*	1618		E 13 9	N 43 9
IT5330012	Macchia di Montenero		361		E 13 10	N 43 22
IT5330013	Macchia delle Tassinete	*	162		E 13 12	N 43 21
IT5330014	Fonte delle Bussare		7,4		E 13 14	N 43 18
IT5330015	Monte S. Vicino	*	793		E 13 4	N 43 19
IT5330016	Gola di S. Eustachio	*	559		E 13 8	N 43 12
IT5330017	Gola del Fiastrone	*	2551		E 13 13	N 43 4
IT5330018	Gola di Pioraco	*	735		E 12 59	N 43 10
IT5330019	Piani di Montelago	*	525		E 12 58	N 43 6
IT5330020	Monte Pennino - Scurosa	*	2595		E 12 55	N 43 7
IT5330021	Boschetto a tasso presso Montecavallo	*	350		E 12 57	N 42 58
IT5330022	Montagna di Torricchio	*	1023		E 13 1	N 42 58
IT5330023	Gola della Valnerina - Monte Fema	*	3269		E 13 3	N 42 55
IT5330024	Selva dell'Abbadia di Fiastra	*	1075		E 13 25	N 43 13
IT5340001	Litorale di Porto d'Ascoli	*	90		E 13 54	N 42 54
IT5340002	Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone		676		E 13 49	N 43 0
IT5340003	Monte dell'Ascensione		1230		E 13 34	N 42 55
IT5340004	Montagna dei Fiori	*	491		E 13 35	N 42 48
IT5340005	Ponte d'Arli	*	216		E 13 28	N 42 48
IT5340006	Lecceto d'Acquasanta	*	286		E 13 24	N 42 46
IT5340007	S. Gerbone	*	679		E 13 24	N 42 42
IT5340008	Valle della Corte	*	749		E 13 23	N 42 43
IT5340009	Macera della Morte	*	421		E 13 20	N 42 42
IT5340010	Monte Comunitore	*	507		E 13 20	N 42 43

REGIONE MARCHE

CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT5340011	Monte Ceresa	*	739		E 13 20	N 42 48
IT5340012	Boschi ripariali del Tronto	*	167		E 13 16	N 42 45
IT5340013	Monte Porche - Palazzo Borghese – Monte Argentella	*	1552		E 13 15	N 42 53
IT5340014	Monte Vettore e Valle del lago di Pilato	*	3593		E 13 16	N 42 50
IT5340015	Montefalcone Appennino - Smerillo	*	547		E 13 27	N 42 59
IT5340016	Monte Oialona - Colle Propezzano	*	800		E 13 19	N 42 51
IT5340017	Colle Galluccio	*	201		E 13 18	N 42 49
IT5340018	Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta	*	1031		E 13 22	N 42 45
IT5340019	Valle dell'Ambro	*	2346		E 13 15	N 42 56
IT5340020	Valle dell'Infernaccio - Monte Sibilla	*	3213		E 13 15	N 42 54

REGIONE LAZIO

CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT6020001	Piano dei Pantani	*	80		E 13 11	N 42 43

REGIONE ABRUZZO

CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT7120022	Fiume Mavone		160		E 13 40	N 42 31
IT7120081	Fiume Tordino (medio corso)		313		E 13 38	N 42 37
IT7120082	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)		459		E 13 40	N 42 35
IT7120083	Calanchi di Atri	*	1154		E 13 59	N 42 33
IT7120213	Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello	*	4221		E 13 36	N 42 45
IT7130024	Monte Picca - Monte di Roccatagliata	*	1766		E 13 51	N 42 12
IT7130031	Fonte di Papa	*	811		E 14 3	N 42 13
IT7130105	Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara	*	185		E 14 1	N 42 16

REGIONE ABRUZZO						
CODICE DEL SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE	
IT7140106	Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)	*	792		E 14 28	N 42 15
IT7140107	Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro	*	552		E 14 32	N 42 13
IT7140108	Punta Aderci - Punta della Penna	*	317		E 14 42	N 42 10
IT7140109	Marina di Vasto		57		E 14 44	N 42 5
IT7140110	Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)	*	180		E 14 14	N 42 18
IT7140111	Boschi ripariali sul Fiume Osento		595		E 14 31	N 42 10
IT7140112	Bosco di Mozzagrogna (Sangro)	*	428		E 14 27	N 42 10
IT7140126	Gessi di Lentella	*	436		E 14 41	N 41 59
IT7140214	Gole di Pennadomo e Torricella Peligna	*	269		E 14 19	N 42 0

ALLEGATO II

ELENCO DEI TIPI DI HABITAT E DELLE SPECIE PER I QUALI LA COMMISSIONE NON PUO' CONCLUDERE CHE LA RETE SIA COMPLETA IN ITALIA (REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE)

Tipo di habitat/specie considerato dalla rete in modo insufficiente	
HABITAT	
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
SPECIE	
1092	*Austropotamobius pallipes*
1095	*Petromyzon marinus*
1097	*Lethenteron zanandreai*
1103	*Alosa fallax*
1163	*Cottus gobio*

ALLEGATO III

ELENCO DEI TIPI DI HABITAT E DELLE SPECIE MARINI PER I QUALI NON SI PUÒ CONCLUDERE CHE LA RETE SIA COMPLETA NÉ INCOMPLETA E PER CUI SI RICHIEDONO ULTERIORI CHIARIMENTI

Tipi di habitat /specie marini	
TIPI DI HABITAT	
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
1170	Scogliere
1180	Strutture sottomarine causate da emissioni di gas
8330	Grotte marine sommerse o semisommerse
SPECIE	
1224	* *Caretta caretta*
1349	*Tursiops truncatus*
1351	*Phocoena phocoena*
1364	*Halichoerus grypus*
1365	*Phoca vitulina*

05A06621

DECRETO 20 aprile 2005.

Istituzione del parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

E

LA REGIONE MARCHE

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, ed in particolare l'art. 15, comma 2, che, nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; come modificato dal decreto legislativo del 6 dicembre 2002, n. 287;

Visto il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la nota prot. n. SCN/4D/2001/11559 del 18 giugno 2001, con la quale il Ministero dell'ambiente ha convocato il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Marche al fine di procedere alla definizione dell'intesa diretta all'istituzione del Parco;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Marche con nota prot. n. 3831 dell'11 ottobre 2001, concernente le relazioni istruttorie, i criteri di individuazione dei siti e dei beni minerari, le schede descrittive e le relative cartografie;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla regione Marche con nota prot. n. 1 del 2 gennaio 2002;

Vista la propria nota prot. GAB/2002/3137, B07 del 19 marzo 2002 con la quale si richiede alla regione Marche l'espressione della prescritta intesa, previa acquisizione dell'intesa degli enti locali interessati, ai sensi del citato art. 15, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;

Vista la nota del Presidente della giunta regionale delle Marche, prot. n. 628/BAC del 18 marzo 2003, con la quale vengono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la deliberazione d'intesa espressa dalla regione Marche insieme agli atti deliberativi degli altri enti locali interessati;

Vista l'intesa espressa dalla provincia di Ancona con deliberazione del consiglio provinciale n. 126 del 26 settembre 2002;

Vista l'intesa espressa dalla provincia di Pesaro e Urbino con deliberazione della giunta provinciale n. 179 del 14 giugno 2002;

Vista l'intesa espressa dalla Comunità montana dell'Alta Valmarecchia con deliberazione della giunta esecutiva n. 44 del 23 maggio 2002;

Vista l'intesa espressa dalla Comunità montana del Catria e Cesano con deliberazione del consiglio comunitario n. 27 del 20 maggio 2002;

Vista l'intesa espressa dalla Comunità montana dell'Esino-Frasassi con deliberazione della giunta esecutiva n. 57/NG del 21 maggio 2002;

Vista l'intesa espressa dal comune di Arcevia (AN) con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 21 maggio 2002;

Viste le deliberazioni di giunta comunale del comune di Novafeltria (PU) n. 211 del 22 luglio 2002, n. 257 del 9 settembre 2002 e n. 341 del 18 novembre 2002 con le quali si esprime la prescritta intesa;

Vista l'intesa espressa dal comune di Pergola (PU) con deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 6 giugno 2002;

Vista l'intesa espressa dal comune di Sant'Agata Feltria (PU) con deliberazione della giunta comunale n. 84 del 27 maggio 2002;

Vista l'intesa espressa dal comune di Sassoferrato (AN) con deliberazione del consiglio comunale n. 30 dell'8 giugno 2002;

Vista l'intesa espressa dal comune di Talamello (PU) espressa con deliberazione della giunta comunale n. 32 dell'11 maggio 2002;

Vista l'intesa espressa dalla regione Marche con deliberazione della giunta regionale n. 290 del 4 marzo 2003;

Visto in particolare l'allegato 2 alla deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 290 del 4 marzo 2003 nella parte in cui, relativamente alla miniera di zolfo di Cabernardi, si chiede di stralciare le strutture e le aree che si ritengono meno significative, avendo mutato nel tempo i caratteri originari. denominate mensa degli impiegati, case degli impiegati, case degli operai, cooperativa dei minatori, osteria, mattatoio, piccola Betlemme;

Vista la nota del Dipartimento sviluppo economico - Servizio beni ed attività culturali della regione Marche prot. n. 1619 del 22 luglio 2003 con la quale si trasmette su supporto informatico la cartografia delle aree costituenti il Parco, elaborata dai comuni capofila Sassoferrato (AN) e Novafeltria (PU);

Vista la nota del capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 ottobre 2003, prot. GAB/2003/10995/B07, con la quale si trasmette il decreto di istituzione del Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche, modificato secondo quanto richiesto dalla regione Marche e firmato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per la controfirma del Ministro per i beni e le attività culturali;

Vista la nota del 9 dicembre 2003, prot. n. 10430, del capo di gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali con la quale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni generali per i beni archeologici e per i beni architettonici e il paesaggio, si propone l'in-

clusione nell'Allegato *A* allo schema di decreto in questione, relativamente al sito di Cabernardi, degli edifici denominati case degli impiegati, case degli operai, mensa degli impiegati, cooperativa dei minatori e si restituisce lo schema di decreto non firmato dal Ministro per i beni e le attività culturali, chiedendo di apportare le modifiche segnalate;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Direzione per la protezione della natura prot. DPN/4D/2004/6043 del 9 marzo 2004 con la quale si chiede alla regione Marche di valutare con gli enti locali interessati l'opportunità di inserire nell'Allegato *A* i siti di cui al precedente capoverso, secondo quanto richiesto dal Ministero per i beni e le attività culturali e di comunicare gli esiti di tale valutazione;

Vista la nota del servizio beni e attività culturali della regione Marche del 3 maggio 2004, prot. n. 14641/29/04/04/DIP3/RM/BCA/P, con la quale si trasmette copia del verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 7 aprile 2004;

Vista la deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 611 dell'8 giugno 2004 con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 290 del 4 marzo 2003, si esprime assenso al reinserimento nell'Allegato *A* dello schema di decreto istitutivo, relativamente al sito di Cabernardi, degli edifici denominati case degli impiegati, case degli operai, mensa degli impiegati e cooperativa dei minatori;

Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza unificata nella seduta dell'11 novembre 2004, atto rep. n. 797, trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 6197 del 17 novembre 2004;

Ritenuto di procedere all'istituzione del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche in applicazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Parco

1. È istituito il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, di seguito denominato Parco dello zolfo delle Marche, in attuazione del disposto dell'art. 15, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

2. I siti e i beni costituenti il Parco dello zolfo delle Marche sono individuati nell'Allegato *A* al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

3. L'ubicazione delle aree all'interno delle quali sono ricompresi i siti e i beni costituenti il Parco dello zolfo delle Marche è riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali ed in copia conforme presso la regione Marche e il soggetto gestore del Parco.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, la regione Marche e gli enti locali interessati, potranno essere ricompresi all'interno del Parco dello zolfo delle Marche ulteriori siti e beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale.

Art. 2.

Finalità ed attività del Parco

1. Le finalità che con l'istituzione del Parco dello zolfo delle Marche si intendono perseguire sono quelle di assicurare il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e tecnico-scientifico dei siti e dei beni individuati nell'Allegato *A* al presente decreto nonché delle attività ad essi connesse.

2. A tal fine il consorzio di cui al successivo art. 3 curerà e coordinerà, d'intesa con le soprintendenze competenti per materia e per territorio le seguenti attività:

a) tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria;

b) recuperare e conservare in strutture museali ed archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;

c) tutelare e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i valori etnoantropologici connessi con l'attività estrattiva;

d) promuovere, sostenere e sviluppare attività di formazione e di ricerca nei settori storico, archeologico, scientifico e tecnologico;

e) promuovere e sostenere attività educative, didattico-divulgative ed artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;

f) promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, anche con riferimento ai siti di lavorazione, di conservazione e di utilizzazione del materiale estratto.

Art. 3.

Consorzio del Parco

1. La gestione del Parco dello zolfo delle Marche, inteso come ecomuseo, ai fini della realizzazione delle attività di cui al precedente articolo, è affidata al Consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dalla regione Marche, dalla provincia di Ancona, dalla provincia di Pesaro ed Urbino, dalle Comunità montane dell'Alta Valmarecchia, del Catria e Cesano, dell'Esino-Frasassi e dai comuni di Arcevia (AN), Novafeltria (PU), Pergola (PU), Sant'Agata Feltria (PU), Sassoferrato (AN) e Talamello (PU).

2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico. La denominazione ufficiale del consorzio è «Consorzio del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche». Il consorzio ha sede presso uno degli enti locali interessati del quale si avvarrà di strutture e mezzi.

3. Il consorzio provvede allo svolgimento delle attività indicate al comma 2 del precedente art. 2 per assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 del medesimo art. 2.

4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del Consorzio tutte le azioni non direttamente riconducibili alle predette finalità ed attività e, in ogni caso, quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, agli interventi di difesa del suolo, nonché ad ogni altra attività la cui disciplina e regolamentazione sia già attribuita da norme statali o regionali anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.

Art. 4.

Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio del Parco dello zolfo delle Marche sono individuati nello statuto del Consorzio.

Art. 5.

Regolamento del Parco

1. Il regolamento disciplina l'esercizio della attività consentite nei siti e nei beni costituenti il Parco dello zolfo delle Marche, anche tenuto conto degli atti di pianificazione urbanistica adottati dai comuni.

2. Il regolamento è deliberato dall'organo di amministrazione del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il regolamento è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere del Ministro per i beni e le attività culturali e la regione Marche.

Art. 6.

Statuto e regolamento del Consorzio

1. Lo statuto del Consorzio definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

2. Lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilità del Consorzio sono predisposti da una commissione composta da quindici componenti qui di seguito specificati:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

c) un rappresentante della regione Marche su designazione del Presidente della regione medesima;

d) un rappresentante delle Università marchigiane su designazione dei rettori delle Università medesime;

e) un rappresentante della provincia di Ancona su designazione del presidente della provincia medesima;

f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino su designazione del presidente della provincia medesima;

g) un rappresentante per ognuna delle Comunità montane interessate su designazione delle Comunità montane medesime;

h) un rappresentante per ognuno dei comuni interessati su designazione dei medesimi.

3. Lo statuto viene approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Marche.

4. La commissione di cui al precedente comma 2, che dura in carica per un periodo non superiore a 180 giorni, è legittimamente insediata allorché sia stata designata la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7.

Entrate del Consorzio

Costituiscono entrate del soggetto gestore del Parco dello zolfo delle Marche, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 15, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93:

a) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione Marche, della provincia di Ancona, della provincia di Pesaro e Urbino, delle Comunità montane e dei comuni interessati e di altri enti pubblici statali e locali;

b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 22 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del soggetto gestore del Parco dello zolfo delle Marche.

Art. 8.

Comitato di gestione provvisoria del Parco

1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del Consorzio, è costituito il comitato di gestione provvisoria del Parco dello zolfo delle Marche. Il comitato è composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere della regione Marche, e da otto componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalità:

a) un esperto in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) un esperto in rappresentanza della regione Marche su designazione del presidente della regione medesima;

c) un esperto in rappresentanza delle Università marchigiane su designazione dei rettori delle Università medesime;

d) un rappresentante della provincia di Ancona su designazione del presidente della provincia medesima;

e) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino su designazione del presidente della provincia medesima;

f) un rappresentante delle comunità montane interessate su designazione dei presidenti delle Comunità montane medesime;

g) due rappresentanti dei comuni interessati su designazione dei comuni di Novafeltria e di Sassoferrato.

2. Fino all'insediamento degli organi del Consorzio, il comitato esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco dello zolfo delle Marche.

3. Il comitato di gestione provvisoria ha sede presso la regione Marche.

Art. 9.

Regime autorizzativo

1. Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attività previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto è sottoposto al preventivo parere dell'organo di amministrazione del Consorzio. Nelle more della sua costituzione valgono le norme degli strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione dei singoli comuni.

Restano ferme le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il regime autorizzativo di cui al precedente comma 1 si applica a tutti gli immobili (edifici e terreni) compresi nel Parco con esclusione delle zone individuate quali zone omogenee B di completamento dei piani regolatori generali in vigore o adottati, per le quali restano validi i percorsi autorizzativi vigenti.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 213

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI SITI E DEI BENI COSTITUENTI IL PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

A) MINIERA DI ZOLFO DI CABERNARDI

1. *Sito della miniera di zolfo di Cabernardi* (Comune di Sassoferrato (AN)):

portineria, fienile, lampisteria, attrezzeria, tettoia dell'attrezzeria, sala compressori, depositi della miniera, spogliatoi dei minatori, vecchio serbatoio della nafta, resti di edificio di servizio, pozzo «Donegani», deposito per la teleferica, calcheroni, parte terminale dei calcheroni, base della teleferica, forni Gili, piano inclinato, camino per i gas, «ginesario», edificio di servizio del ginesario, muro di recinzione, resti della galleria, edificio di servizio, stalla, casa del guardiano della polveriera, infermeria, sito dedicato a S. Barbara, mensa degli impiegati, case degli impiegati, pista di pattinaggio, campo da tennis, case degli operai, serbatoi per l'acqua, attrezzeria, polveriera, cooperativa dei minatori, discenderia (sniz).

2. *Sito della miniera di zolfo di Vallotica* (Comune di Sassoferrato (AN)):

viabilità tra la miniera di Cabernardi e la miniera di Vallotica, ciminiera, serbatoio, edifici di servizio, sala macchine, uffici, pozzo, sistemi di manovra, forni Gill.

3. *Sito del villaggio di minatori di Cantarino* (Comune di Sassoferrato (AN)):

edifici per alloggi, via Rostan, Corso Tomatis, via Boschetti, «Cattedra», chiesa, ventoloni.

4. *Sito di Felcine* (Comune di Sassoferrato (AN)): ventolone.

5. *Sito della raffineria di zolfo di Bellisio Solfare* (Comune di Pergola (PU)):

edifici della raffineria, falegnameria, ex-abitazioni per impiegati, ex-palazzina degli uffici, ex-magazzini presso la stazione ferroviaria, prima diga per la produzione di energia elettrica.

6. *Sentieri di accesso dal Comune di Arcevia alla miniera di Cabernardi* (Comune di Arcevia (AN)):

A: da Palazzo; B: da Caudino; C: da Costa; D: da S. Stefano; E: da Civitalba.

B) MINIERA DI ZOLFO DI PERTICARA (COMUNI DI NOVAFELTRIA (PU), SANT'AGATA FELTRIA (PU) E TALAMELLO (PU)): AREA INTERNA ALLA PERIMETRAZIONE RIPORTATA NELLA CARTOGRAFIA ALLEGATA AL PRESENTE DECRETO ED IN PARTICOLARE:

1. *Sito della miniera di zolfo di Perticara:*

Pozzi e discenderie: Pozzo Perticara, Pozzo Mezzena, Pozzo Vittoria, Pozzo Parisio, Pozzo Montecchio, Pozzo Alessandro, Pozzo Paolo, Discenderia Fanante, antico ingresso delle miniere Perticara - Marazzana («le scale»), discenderia Monte Pincio; calcaroni, forni Gill;

2. *Cantiere Certino:*

sala argano, castello del Pozzo Vittoria, sala compressori, lampisteria, officina meccanica, centrale elettrica, magazzino, uffici, bagni-docce, sala musica (già deposito carburo), dopolavoro aziendale;

3. *Cantiere Pozzo Alessandro - Villaggio minerario:*

alloggi impiegati, sede cooperativa di consumo, cabina elettrica, rimessa autoveicoli, stalle-scuderie, sala argano-officine, alloggi impiegati, magazzino, villino amministratore, mense impiegati, scuola-palestra, campo sportivo, magazzino agrario (Ca' Piermanzo), abitazione (Ca' Piermanzo), spacciobotteghino (Ca' Piermanzo), Ca' de Masi;

4. *Edifici ubicati lungo la strada Perticara - miniera:*

alloggi, palazzo del direttore, abitazione vice-direttore, abitazione impiegati, ospedale vecchio, ospedale nuovo, abitazione dottore (già mensa), abitazione infermiere (già mensa), alloggi operai (Palazzone), centrale elettrica;

5. *Edifici ubicati nell'abitato di Perticara:*

scuola media, sede cooperativa di consumo, vecchia sede Museo Minerario (già macello comunale), edificio con cabina elettrica, sala macchine, lavatoio di Casalecchio;

6. *Edifici ubicati a Novafeltria:*

mulino delle polveri, stazione ferroviaria, stazione della teleferica;

7. *Edifici ubicati nella località Campiano di Talamello:*

mulini delle polveri.

Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
Direzione Generale per la Protezione della Natura
PARCO MUSEO DELLE MINIERE DI ZOLFO DELLE MARCHE
Miniera di zolfo di Perticara
Comuni di Novafeltria, Sant' Agata Feltria e Talamello)
scala 1 : 25.000
1
2
3
4
PERIMETRAZIONE AREA
1 miniera di zolfo di Perticara
2 cantiere Certino
3 cantiere Pozzo Alessandro - villaggio minerario
4 edifici ubicati lungo la strada Perticara - miniera
5 edifici ubicati nell'abitato di Perticara
6 edifici ubicati nell'abitato di Novafeltria
7 edifici ubicati nella località Campiano di Talamello

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
Direzione Generale per la Protezione della Natura

PARCO MUSEO DELLE MINIERE DI ZOLFO DELLE MARCHE
Miniera di zolfo di Cabernardi
(Comuni di Arcevia, Pergola e Sassoferrato)
scala 1 : 25.000

SITI

1 miniera di zolfo di Cabernardi
2 miniera di zolfo di Vallotica
3 villaggio di minatori di Cantarino
4 sito di Felcine
5 raffineria di zolfo di Bellisio Solfare

SENTIERI DAL COMUNE DI ARCEVIA ALLA MINIERA DI CABERNARDI

A da Palazzo
B da Caudino
C da Costa
D da Santo Stefano
E da Civitalba

Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
Direzione Generale per la Protezione della Natura
PARCO MUSEO DELLE MINIERE DI ZOLFO DELLE MARCHE
Miniera di zolfo di Perticara
(Comuni di Novafeltria, Sant' Agata Feltria e Talamello)
scala 1 : 25.000
1
2
3
4
5
6
7
Talamello
Ugrigno
PERIMETRAZIONE AREA
1 miniera di zolfo di Perticara
2 cantiere Certino
3 cantiere Pozzo Alessandro - villaggio minerario
4 edifici ubicati lungo la strada Perticara - miniera
5 edifici ubicati nell'abitato di Perticara
6 edifici ubicati nell'abitato di Novafeltria
7 edifici ubicati nella località Campiano di Talamello

05A06538

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme sotto riportate;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini nel giorno 9 giugno 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,45, come da nulla osta della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico a causa di una riunione organizzativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 17 giugno 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A06515

PROVVEDIMENTO 21 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Cosenza per il giorno 10 giugno 2005, a seguito della chiusura degli sportelli aperti al pubblico.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dell'assemblea del personale indetta dalle R.S.U. e dalle R.S.A. per il giorno 10 giugno 2005, dalle ore 8 alle ore 13, gli sportelli aperti al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI di Cosenza sono rimasti chiusi durante l'intera giornata.

La Procura generale della Repubblica di Catanzaro ha rilasciato in data 7 giugno 2005 la prescritta autorizzazione alla chiusura.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1. decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2. legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 21 giugno 2005

Il direttore regionale: PALMIERI

05A06518

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 27 giugno 2005.

Trasferimento dell'autorizzazione a gestire un centro di raccolta e smistamento merci alla società «Hangartner Terminal S.r.l.», in Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1977, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 6, che individua le strutture di vertice a livello regionale;

Tenuto conto della determinazione direttoriale del 16 febbraio 2004, con il quale la società Magazzini Generali di Verona S.r.l., è stata autorizzata a gestire presso i propri impianti, siti in via Sommacampagna n. 28 a Verona, un centro di raccolta e smistamento merci che devono formare oggetto di operazioni doganali, ai sensi dell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerato che con atto pubblico redatto, in data 4 maggio 2004, dal notaio dott. Cesare Peloso di Verona, repertorio n. 89163, raccolta n. 181177, è stata deliberata la cessione del ramo di azienda della società Magazzini Generali di Verona S.r.l. concernente le attività gestionali, tra cui anche la gestione del centro di raccolta e smistamento merci degli impianti ubicati in via Sommacampagna n. 28 a Verona, con effetto dal 1° maggio 2004, alla società Hangartner Terminal S.r.l.;

Vista l'istanza della società Magazzini Generali di Verona S.r.l. con la quale viene chiesta la revoca della succitata autorizzazione (d.d. 16 febbraio 2004);

Vista l'istanza della società Hangartner Terminal S.r.l. con la quale ha chiesto l'autorizzazione a gestire il centro di raccolta e smistamento merci ubicato in via Sommacampagna n. 28 a Verona;

Visto il parere favorevole espresso dalla direzione circoscrizionale di Verona;

Determina:

Art. 1.

L'autorizzazione a gestire, ai sensi dell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, un centro di raccolta e smistamento merci, già concessa alla società Magazzini Generali di Verona S.r.l., è da intendersi trasferita alla società Hangartner Terminal S.r.l.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 27 giugno 2005

Il direttore regionale: DE FELICE

05A06656

DETERMINAZIONE 29 giugno 2005.

Soppressione del posto doganale di Carloforte, dipendente dalla dogana di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordino delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente l'avvio delle agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000 e successive modifiche;

Vista la nota prot. n. 15641/211 del 7 giugno 2002, con la quale il comando provinciale della Guardia di finanza di Cagliari ha comunicato che è stata soppressa la dipendente Brigata di Portoscuso (Cagliari), che assolveva anche alle funzioni del posto doganale di Carloforte;

Visto il parere favorevole espresso con nota prot. n. 6633 del 24 giugno 2005 dalla circoscrizione doganale di Cagliari, anche in considerazione del lungo periodo di inattività di detto posto doganale;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Adotta

la seguente determinazione:

A decorrere dal 1° luglio 2005 il posto doganale di Carloforte, dipendente dalla dogana di Cagliari, è soppresso.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 29 giugno 2005

Il direttore regionale: SPANO

05A06657

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 giugno 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Lecce prot. n. 10967 del 9 giugno 2005 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che nel giorno 3 giugno 2005 si è verificato un guasto sul server ottico che ha reso inutilizzabile il servizio «Accettazione Docfa» sino alle ore 11 di mercoledì 8 giugno 2005 (ora e giorno di ripristino della procedura);

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 14 giugno 2005 con nota prot. n. 1601/05 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali con riguardo al servizio di «Accettazione Docfa» dal 3 giugno 2005 e sino alle ore 11 dell'8 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 giugno 2005

Il direttore regionale: GERBINO

05A06517

DETERMINAZIONE 22 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Sono accertati i seguenti periodi di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato: totale interruzione dei servizi per il giorno 30 maggio; mancato funzionamento dei servizi catastali per il giorno 31 maggio; mancato funzionamento del catasto geometrico per il giorno 1° giugno 2005.

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate, il direttore regionale per la Toscana è chiamato a esprimere la propria determinazione in merito al mancato e parziale funzionamento dell'Ufficio provinciale di Prato per i giorni dal 30 maggio al 1° giugno 2005.

Motivazioni.

Un imprevisto guasto al condizionatore d'aria della sala CED ha richiesto un fermo totale dei sistemi dalle ore 8 del 31 maggio; la riattivazione dei servizi è iniziata dalla mattina del 31, con la riapertura del solo servizio di pubblicità immobiliare, e il 1° giugno, con la riapertura dei servizi catastali con esclusione del catasto geometrico; in data 3 giugno tutto l'Ufficio era attivo regolarmente. Con la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Prato n. 4383 in data 6 giugno 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato e parziale funzionamento dell'ufficio e l'effettivo ripristino dei servizi; il suddetto guasto al condizionatore può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

L'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 231 in data 13 giugno 2005, ha espresso parere favorevole riguardo il presente provvedimento.

Riferimenti normativi:

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 giugno 2005

Il direttore regionale: MACCHIA

05A06516

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 30 giugno 2005.

Interpretazione in ordine ai contenuti, al significato e alla portata dei valori delle concentrazioni delle varie componenti delle ceneri di pirite.

In ordine a quanto in oggetto, perviene notizia a questo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che da parte di organi tutori sono insorte perplessità interpretative in ordine ai contenuti, al significato ed alla portata da attribuire ai valori minimi e massimi delle concentrazioni delle varie componenti delle ceneri di pirite, così come riportate al punto 13.18.*bis*.3 dell'allegato al decreto interministeriale in parola. Quanto sopra, in particolare, relativamente ai contenuti dello zolfo e dell'arsenico.

Va premesso, in merito, che il rapporto finale del tavolo di consultazione ed approfondimento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Associazione italiana tecnico economica del cemento (AITEC) relativo all'impiego di materie prime non tradizionali nella produzione del cemento, istituito con nota GAB/203/4939 dell'8 maggio 2003, aveva concluso i suoi lavori ritenendo che le ceneri di pirite costituiscono un materiale idoneo ai fini della sua utilizzazione quale materia prima secondaria per la produzione del cemento.

Quanto sopra anche nella considerazione che risultano giacenti sull'intero territorio nazionale consistenti quantitativi di ceneri di pirite e che le stesse rappresentano, nei contenuti, i minerali costituenti il minerale «pirite» dal cui arrostimento esse derivano.

Va ancora considerato che l'elemento caratterizzante, ai fini dell'utilizzo del materiale per la produzione del cemento, è rappresentato dall'ossido di ferro, contenuto come Fe_2O_3, mentre tutti gli altri componenti residuali derivano dai contenuti presenti nell'originario minerale e che gli stessi, nell'ambito del processo produttivo del cemento, non interagiscono tra loro e non danno pertanto luogo a composti inquinanti.

In tale spirito, ed anche al fine di non provocare danno o limitazioni di competitività alle industrie nazionali del cemento rispetto a quelle di altri Paesi, anche appartenenti all'Unione europea, che utilizzano usualmente il detto materiale, si è proceduto all'emanazione del decreto interministeriale in oggetto avendo particolare cura nel fissarne i contenuti in ragione di una opportuna tutela dell'ambiente.

Nell'allegato al decreto interministeriale, pertanto, alla voce 13.18.*bis*, che classifica le ceneri di pirite come «polveri di ossidi di ferro fuori specifica», è presente il punto 13.18.*bis*.3 che definisce le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero, nonché delle concentrazioni minime e massime delle varie componenti.

In ragione di tutto quanto sopra, quindi, si conferma che le ceneri di pirite, o «polveri di ossidi di ferro fuori specifica», sono materie prime per l'industria del cemento e che i valori minimi e massimi indicati nell'allegato al decreto interministeriale 27 luglio 2004 si intendono come «caratteristiche tipo» di riferimento e che, pertanto, gli stessi non vanno intesi o assunti come limiti inderogabili per la caratterizzazione del materiale nelle concentrazioni minime ma, viceversa, costituiscono limite inderogabile nelle concentrazioni massime.

Per quanto attiene al contenuto in zolfo, si conferma che il limite massimo è del 6%; per quanto attiene al contenuto in arsenico, il valore massimo, prescritto inferiore a 0,09%, si assume conforme almeno fino al valore di 0,099%, in quanto la scala 0,09%, indicata nell'allegato in parola, ricomprende anche tutti i valori fino allo 0,099%.

Roma, 30 giugno 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

05A06653

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 luglio 2005

Dollaro USA	1,1894
Yen giapponese	132,67
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	30,013
Corona danese	7,4524
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67645
Fiorino ungherese	247,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0168
Corona svedese	9,4740
Tallero sloveno	239,45
Corona slovacca	38,310
Franco svizzero	1,5484
Corona islandese	78,18
Corona norvegese	7,8815
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,3250
Nuovo Leu romeno	3,6009
Rublo russo	34,2790
Nuova lira turca	1,6008
Dollaro australiano	1,5876
Dollaro canadese	1,4784
Yuan cinese	9,8441
Dollaro di Hong Kong	9,2462
Rupia indonesiana	11733,43
Won sudcoreano	1235,97
Ringgit malese	4,5207
Dollaro neozelandese	1,7536
Peso filippino	66,815
Dollaro di Singapore	2,0149
Baht tailandese	49,296
Rand sudafricano	8,1584

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A06740

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

busc	denominazione	sede	cost.	cod. fiscale o Rea
5071	AGRI-LONDA	Londa	18/06/1988	04051840488
5467	LA TELEMATICA	Sesto Fiorentino	07/04/1993	04471320483

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini, 9 - 50129 Firenze.

05A06663

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento di capitale sociale di «Poste Vita S.p.a.», in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, rende noto che in data 11 maggio 2005 l'assemblea straordinaria degli azionisti di «Poste Vita S.p.a.», con sede in Roma, ha deliberato di aumentare il capitale sociale da euro 300.000.000,00 a euro 405.000.000,00. Il capitale sottoscritto e versato è pari ad euro 340.000.000,00.

05A06654

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dell'Atradius Kreditversicherung AG, in Germania, alla Atradius Credit N.V., in Olanda.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'autorità di vigilanza della Germania ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dell'Atradius Kreditversicherung AG, con sede in Germania alla Atradius Credit N.V., con sede in Olanda.

Il trasferimento non è causa di risoluzione di contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

05A06655

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Nord Est cooperativa e servizi soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1375 del 10 giugno 2005 la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Nord Est cooperativa e servizi soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 28 settembre 2001 per rogito notaio dott. Camillo Giordano di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, via Fabio Filzi n. 21/1.

05A06658

Scioglimento della società cooperativa «Salima piccola soc. coop. a r.l.», in Cervignano del Friuli, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1376 del 10 giugno 2005 la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Salima piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 22 settembre 2000 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Emilia Mondin, con studio in Udine, via Marco Volpe n. 43.

05A06661

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Eloisa piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1373 del 10 giugno 2005 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Eloisa piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 12 febbraio 1999, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, via Fabio Filzi n. 21/1.

05A06659

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «6 Maggio 1976 soc. coop. a r.l.», in Osoppo, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1374 del 10 giugno 2005 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «6 Maggio 1976 soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Osoppo, costituita il 16 novembre 1976, per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Emilia Mondin, con studio in Udine, via Marco Volpe n. 43.

05A06660

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto elencata, già assegnataria del marchio a fianco indicato, non ha provveduto al rinnovo.

Pertanto, si è proceduto al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal registro degli assegnatari.

Marchio: 74 FR, ragione sociale: Mizzoni Lino, sede: Boville Ernica.

05A06662

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501156/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00